

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'ambiente Divisione Foreste

Modifica dell'ordinanza sulle foreste nell'ambito dell'integrazione della legge forestale

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva (dal 6 ottobre 2015 al 25 gennaio 2016)

Berna, 17 agosto 2016

Compendio

Il 21 maggio 2014, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio del 4 ottobre 1991 concernente l'integrazione della legge forestale (LFo; RS 921.0). L'integrazione si basa sulla Politica forestale 2020 del Consiglio federale. Il disegno è stato dibattuto e accolto favorevolmente da entrambe le Camere. Le ultime divergenze sono state appianate nella sessione primaverile del 2016. È presumibile che l'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01) e altre ordinanze dovranno essere sottoposte a una revisione parziale. Occorrerà in particolare concretizzare termini giuridici incerti e chiarire aspetti procedurali. Alcune modifiche dipenderanno dalla procedura di appianamento delle divergenze tuttora in corso. L'avamprogetto è stato oggetto di un'indagine conoscitiva indetta dal DATEC dal 6 ottobre 2015 al 25 gennaio 2016, alla quale sono stati invitati a partecipare 98 destinatari. Sull'avamprogetto si sono espressi 51 destinatari consultati e sette organismi non consultati. Tra questi 58 partecipanti figurano:

- 26 Cantoni,
- la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), rappresentata dalla Conferenza per foresta, fauna e paesaggio,
- quattro partiti rappresentati nell'Assemblea federale,
- tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,
- due associazioni mantello dell'economia,
- dieci associazioni di proprietari di foreste e altre associazioni economiche,
- sei organizzazioni specializzate,
- quattro organizzazioni ambientaliste,
- due organizzazioni della scienza e della ricerca.

L'avamprogetto ottiene una netta maggioranza di consensi tra i Cantoni, i partiti, le associazioni economiche, le organizzazioni specializzate e le organizzazioni ambientaliste. Tuttavia, i Cantoni chiedono in particolare di limitare o semplificare l'avamprogetto in alcuni punti.

Una modifica necessaria

L'avamprogetto è approvato da 51 delle 58 organizzazioni intervenute. Vengono però in parte chiesti vari adeguamenti, la maggior parte dei quali si riferisce a pochi articoli relativi alla prevenzione e alla lotta contro i danni alla foresta, alla formazione continua pratica nonché alla promozione. Tutti i Cantoni sono favorevoli al contenuto dell'avamprogetto, ma la maggior parte di essi critica la densità normativa e chiede di rinunciare all'emanazione di direttive supplementari eccetera e alle ripetizioni del testo della legge. Singoli Cantoni non avanzano riserve al riguardo. Dal canto loro, i partiti sostengono l'avamprogetto solo in parte. Pur essendo sostanzialmente favorevole, il PS formula riserve analoghe a quelle delle organizzazioni ambientaliste. Il PLR e l'UDC criticano il carattere prematuro dell'indagine conoscitiva e l'UDC è in linea di principio contraria all'avamprogetto. Le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna sostengono l'avamprogetto. Le associazioni economiche e le associazioni di proprietari di foreste sono quelle più favorevoli, fatta eccezione per l'usam, contraria all'avamprogetto per motivi economici. Anche le organizzazioni ambientaliste sostengono sostanzialmente l'avamprogetto. Per quanto riquarda le tematiche degli organismi nocivi e dei cambiamenti climatici chiedono però un trattamento differenziato degli organismi nocivi importati e autoctoni nonché l'impiego di specie arboree autoctone. Dal punto di vista formale, molti pareri criticano la precocità dell'indagine conoscitiva.

I principali motivi di approvazione:

- nel complesso la modifica è ritenuta necessaria;
- le disposizioni in materia di promozione del legno e gestione forestale sono considerate utili e condivise.

I principali motivi di rifiuto:

- la densità normativa dell'avamprogetto è eccessiva e limita la competenza cantonale in materia di esecuzione;
- occorre operare una distinzione tra organismi nocivi importati e autoctoni.

Le principali richieste:

- l'articolo 29 (compiti della Confederazione) va stralciato e l'articolo 30 (compiti dei Cantoni) semplificato;
- agli articoli 29 e 30 occorre operare una distinzione tra organismi nocivi importati e autoctoni;
- gli articoli 32 (formazione e formazione continua) e 34 (sicurezza sul lavoro) vanno semplificati;

- l'articolo 40 capoverso 4 sulla selvicoltura naturalistica va stralciato, le organizzazioni ambientaliste chiedono invece di mantenerlo;
- dovrebbero poter essere accordati aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani solo se si utilizzano specie arboree europee (art. 43).

Indice

1.	. Oggetto dell'indagine conoscitiva	4	4
2.	. Invito e partecipazione all'indagine conoscitiva	4	4
	2.1. Introduzione	4	4
	2.2. Pareri degli organismi consultati	4	4
	2.3. Pareri di organizzazioni non consultate		5
3.	. Pareri generali		5
	3.1. Introduzione	!	5
	3.2. Cantoni	!	5
	3.3. Partiti		6
	3.4. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle citt	à e delle regioni di montagna i	7
	3.5. Associazioni mantello nazionali dell'economia	7	7
	3.6. Altre organizzazioni e ambienti interessati	;	8
4.	. Pareri sui singoli articoli dell'ordinanza sulle foreste	10	0
	4.1. Introduzione	10	0
	4.2. Art. 19 Provvedimenti selvicolturali	10	0
	4.3. Art. 28 Principi	11	1
	4.4. Art. 29 Compiti della Confederazione	12	2
	4.5. Art. 30 Compiti dei Cantoni	1;	3
	4.6. Art. 31	1:	5
	4.7. Art. 32 Formazione e formazione continua sul piano t	eorico e pratico 15	5
	4.8. Art. 34 Sicurezza sul lavoro	17	7
	4.9. Art. 36-37	19	9
	4.10. Art. 37 <i>a</i>	19	9
	4.11. Art. 37b Vendita e utilizzo del legno derivante da prod	uzione sostenibile 20	0
	4.12. Art. 40 Bosco di protezione	2	1
	4.13. Art. 40 <i>a</i> Provvedimenti contro danni alla foresta al di protezione	iuori della foresta di 2º	1
	4.14. Art. 40b Indennità per costi	22	2
	4.15. Art. 41 Diversità biologica nella foresta	23	3
	4.16. Art. 42 Produzione di materiale di riproduzione forest	ale 23	3
	4.17. Art. 43 Gestione forestale	24	4
	4.18. Art. 44 Promovimento della formazione professionale	27	7
	4.19. Art. 66 Esecuzione da parte dei Cantoni	27	7
5.	. Abrogazione di un altro atto normativo	27	7
6.	. Modifica di altri atti normativi	27	7
	6.1. Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione	27	7
	6.2. Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'UF	FAM 28	8
	6.3. Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei ve	getali 28	8
7.	. Disposizione transitoria ed entrata in vigore	29	9
8.	. Allegato: Elenco degli organismi e delle organizzazioni con	sultati e partecipanti 30	D

1. Oggetto dell'indagine conoscitiva

Nel 2011 il Consiglio federale ha approvato la Politica forestale 2020. Quali sfide principali per la politica forestale, quest'ultima menziona lo sfruttamento del potenziale di utilizzo del legno, i cambiamenti climatici, la funzione protettiva del bosco, la biodiversità, la superficie forestale e il pericolo rappresentato dagli organismi nocivi. Per raggiungere gli obiettivi definiti nella Politica forestale 2020 in materia di potenziale di utilizzo del legno, cambiamenti climatici e pericoli biotici, il Parlamento ha integrato la legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0). Le ultime divergenze sono state appianate nella sessione primaverile del 2016.

La modifica della legge forestale rende necessaria una revisione parziale dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01) e di altre ordinanze. Le modifiche riguardano essenzialmente i seguenti settori:

- danni alla foresta: sono concretizzate a livello di ordinanza le nuove disposizioni della legge forestale concernenti la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta. Oltre a determinati principi sono stabiliti segnatamente i compiti della Confederazione e dei Cantoni. Sono precisate le nuove disposizioni della legge concernenti il finanziamento e le indennità per i costi in quest'ambito. Sono inoltre adattate le disposizioni dell'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) applicabili alle foreste;
- cambiamenti climatici: per consentire l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici sono completate le disposizioni dell'ordinanza concernenti la cura dei popolamenti giovani e la promozione della gestione forestale;
- utilizzo del legno: è concretizzato a livello di ordinanza il nuovo articolo della legge forestale sulla promozione della vendita e dell'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile.

Per il resto l'avamprogetto comprende adeguamenti delle disposizioni esecutive concernenti il finanziamento e la formazione forestale.

2. Invito e partecipazione all'indagine conoscitiva

2.1. Introduzione

All'indagine conoscitiva concernente la modifica dell'ordinanza sulle foreste, avviata dall'UFAM l'8 ottobre 2015 e conclusa il 25 gennaio 2016, sono stati invitati a partecipare complessivamente 98 destinatari¹. Sull'avamprogetto si sono espressi 51 degli organismi consultati e sette organismi non consultati, per un totale di 58 partecipanti.

2.2. Pareri degli organismi consultati

Cantoni

Tutti i Cantoni hanno preso posizione sull'avamprogetto. La Conferenza per foresta, fauna e paesaggio (CFP; ex Conferenza dei direttori cantonali delle foreste) si è espressa a nome della Conferenza dei Governi cantonali (CdC), coinvolgendo la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA).

Partiti

Sono stati interpellati tutti e 12 i partiti rappresentati nell'Assemblea federale. Si sono espressi il PPD, il PLR, l'UDC e il PS.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

¹ Un elenco completo degli organismi consultati e partecipanti nonché una statistica delle risposte suddivise per categoria di destinatari figurano nell'allegato (n. 8).

Con l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), l'Unione delle città svizzere (UCS) e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), tutte e tre le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna si sono espresse sul progetto.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Delle nove associazioni mantello dell'economia si sono espresse in due: l'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) e l'Unione svizzera dei contadini (USC).

Altre organizzazioni e ambienti interessati

Hanno presentato un parere le seguenti organizzazioni e i seguenti ambienti interessati interpellati:

- associazioni di proprietari di foreste e altre associazioni economiche (altre associazioni): Imprenditori forestali Svizzera (IFS), Industria del legno Svizzera (Industria del legno), LIGNUM, Federazione svizzera dei patriziati (SVBK), Task Force Wald und Holz Energie (TF WHE), BoscoSvizzero (ex Economia forestale Svizzera, EFS);
- organizzazioni specializzate: Ufficio prevenzione infortuni (upi), Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), Società forestale svizzera (SFS), SUVA, Associazione dei forestali svizzeri (AFS);
- organizzazioni ambientaliste: Pro Natura, Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife (ASPU), Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP), WWF Svizzera (WWF).

2.3. Pareri di organizzazioni non consultate

Sull'avamprogetto si sono espressi anche dieci organismi non consultati, che sono stati classificati nei gruppi tematici menzionati sopra e presi in considerazione di conseguenza nelle analisi che seguono:

- associazioni di proprietari di foreste e altre associazioni economiche (altre associazioni): AG Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung (AG Berggebiet), Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG);
- organizzazioni specializzate: Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture (AGORA), Sentieri Svizzeri;
- organizzazioni della scienza e della ricerca: Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP), Stazione ornitologica Svizzera di Sempach (Stazione ornitologica).

3. Pareri generali

3.1. Introduzione

L'avamprogetto suscita l'approvazione di 51 delle 58 organizzazioni partecipanti. L'ampia maggioranza di esse è quindi favorevole alla modifica proposta dell'ordinanza sulle foreste. 49 di queste 51 organizzazioni chiedono modifiche del progetto. In due casi l'approvazione non è invece accompagnata da nessuna richiesta o osservazione. Due partecipanti respingono integralmente l'avamprogetto, mentre quattro organismi rinunciano a prendere posizione e a formulare un parere.

L'avamprogetto raccoglie una netta maggioranza di consensi sia tra i Cantoni sia tra le associazioni economiche, le organizzazioni specializzate e le organizzazioni ambientaliste. Soprattutto i Cantoni chiedono tuttavia modifiche in parte sostanziali o tagli, che si riferiscono prevalentemente a pochi articoli in materia di prevenzione e lotta contro i danni alla foresta, formazione continua pratica e promozione. Tra i partiti non si delinea un quadro chiaro.

3.2. Cantoni

Tutti i 26 Cantoni approvano l'avamprogetto con proposte di modifica. Le modifiche richieste riguardano soprattutto la densità normativa dell'avamprogetto.

Una maggioranza dei Cantoni ricalca espressamente o implicitamente, nelle sue richieste, il parere della CFP, che contempla i seguenti punti:

- A livello di contenuti, la CFP è sostanzialmente favorevole all'avamprogetto, mentre per quanto riguarda la densità normativa è molto critica o addirittura contraria. Occorre rinunciare in genere alle ripetizioni. Inoltre la Confederazione impone ai Cantoni direttive e/o regolamenti supplementari, il che rappresenta un voto di sfiducia. Esistono già abbastanza regolamentazioni sotto forma di manuali, direttive eccetera. La Confederazione può inoltre intervenire nell'ambito delle trattative NPC.
- La CFP sostiene le modifiche agli articoli 19, 28, 31, 37a, 37b, 40b, 41, 42, 43 e 66. In merito alle altre disposizioni esprime forti riserve o avanza proposte di taglio o modifica.
- Per il resto, la CFP riconosce le molteplici prestazioni e i lavori preliminari svolti dall'UFAM per questo progetto non facile. Sostiene anche un adeguamento rapido dell'ordinanza sulle foreste
- Nella sua lettera di accompagnamento, la CFP precisa inoltre che il parere della CDPNP è sostanzialmente in contrasto con quello della CFP e non è sostenuto politicamente né dalla CFP né da altre conferenze dei direttori, un punto da tener presente nella sua interpretazione.

I seguenti Cantoni si esprimono generalmente in modo divergente dalla CFP:

- Al di là delle riserve della CFP sulla densità normativa, il Cantone GL critica il fatto che la marea di manuali, direttive, regolamenti, aiuti all'esecuzione, guide dell'UFAM e simili non è più gestibile per un piccolo Cantone con un'amministrazione snella. Sul suo territorio, il Cantone promuove una politica forestale non burocratica e orientata ai risultati, raggiungendo gli obiettivi stabiliti dalla legge in modo nettamente migliore senza una serie di vincoli. Sotto il pretesto dei sussidi federali sono stati effettuati investimenti il cui senso è quantomeno dubbio e le cui conseguenze gravano fortemente sui Cantoni (p. es. strade forestali, grandi opere di costruzione e pianificazioni completamente sovradimensionate).
- Il Cantone ZG accoglie favorevolmente la modifica dell'ordinanza sulle foreste. Chiede unicamente di generalizzare nella nuova ordinanza sulle foreste, in via di principio, l'aggiunta della forma femminile.
- Il Cantone GR è essenzialmente favorevole all'avamprogetto. Ha qualche riserva in merito alle previste somme forfettarie a seconda della superficie e si oppone chiaramente ad aiuti finanziari per l'acquisto di gru a cavo. Questi acquisti dovrebbero essere sostenuti, come finora, mediante crediti d'investimento forestali rimborsabili.
- Il Cantone VD si associa al parere della CFP. Aggiunge inoltre che numerosi punti dell'avamprogetto sono accolti favorevolmente dai responsabili dell'agricoltura all'interno del Cantone. Tra i punti positivi figurano in particolare l'ampliamento del catalogo degli organismi nocivi, la chiara ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nella lotta contro i danni alla foresta nonché le indennità per i costi sostenuti. Questi vantaggi faciliteranno l'esecuzione. Il Cantone VD spiega inoltre che, secondo i responsabili cantonali della protezione delle acque, la protezione delle acque sotterranee garantita dalle foreste è in pericolo. Occorre pertanto completare l'ordinanza sulle foreste con una disposizione che protegga il suolo boschivo dall'impermeabilizzazione e da altri interventi che compromettono la capacità d'infiltrazione dei suoli boschivi.
- Il Cantone GE sostiene la maggior parte delle modifiche proposte. Condivide segnatamente le disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la promozione del legno. Il Cantone GE si mostra però preoccupato per il fatto che le modifiche proposte potrebbero dare alla Confederazione un influsso eccessivo sull'esecuzione della legge forestale; le modifiche degli articoli 29, 30 e 40 non rispettano infatti il principio di sussidiarietà. Nell'ambito del nuovo finanziamento delle strutture di raccordo (o infrastrutture di allacciamento) all'esterno del bosco di protezione occorre inoltre garantire la compatibilità con gli obiettivi della Strategia Biodiversità.
- Il Cantone JU sostiene l'avamprogetto. Chiede però una rielaborazione degli articoli 29, 30,
 32, 34 e 40a, dal momento che intervengono eccessivamente nelle competenze cantonali.

3.3. Partiti

Il PPD riconosce la necessità di una modifica. Le sfide della protezione delle foreste contro gli organismi nocivi nonché della prevenzione in relazione ai cambiamenti climatici vanno infatti prese molto sul serio. Occorre inoltre utilizzare più legno e rafforzare l'efficienza dell'economia forestale: questi punti sono molto importanti per il PPD. È però controproducente svolgere un'indagine conoscitiva su un'ordinanza quando la legge è ancora in discussione. Per questo motivo il PPD rinuncia a formulare altre

osservazioni e attende una nuova indagine conoscitiva sull'ordinanza non appena il Parlamento avrà adottato la versione definitiva della legge forestale.

Il PLR rileva che non è possibile valutare in modo definitivo l'avamprogetto a causa del ritardo nel trattamento parlamentare della legge forestale. In linea di massima accoglie favorevolmente gli adeguamenti già noti, volti a prevenire e a riparare i danni alla foresta e a ripartire le competenze tra la Confederazione e i Cantoni, ma su alcuni articoli si esprime in modo critico.

L'UDC si oppone all'avamprogetto, dato che il testo della modifica della legge forestale non è ancora noto, non essendo ancora stato adottato.

Anche il PS ritiene che non sia ottimale svolgere l'indagine conoscitiva sull'ordinanza sulle foreste parallelamente all'integrazione della legge forestale. Ciò impedisce una valutazione seria e definitiva. A livello di contenuti, in linea di massima il PS sostiene l'avamprogetto. Ritiene però che sia importante discutere di un eventuale finanziamento dei raccordi all'esterno del bosco di protezione nell'ambito di uno scambio con tutti i gruppi d'interesse direttamente coinvolti.

3.4. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

ACS riconosce la necessità dell'avamprogetto ed è sostanzialmente favorevole ai suoi contenuti. Si esprime però unicamente fatto salvo l'esito della procedura di appianamento delle divergenze sulla legge forestale, tuttora in corso in Parlamento. ACS ritiene inoltre che la densità normativa sia sproporzionata. Le regolamentazioni per attuare la politica forestale (manuali, direttive, regolamenti, aiuti all'esecuzione, guide eccetera) sono già troppe. La revisione dell'OFo rafforza l'influenza dell'UFAM. Questa ulteriore regolamentazione è inutile e controproducente in vista di una ripartizione efficiente dei compiti. In linea di massima, l'esecuzione della LFo spetta ai Cantoni. Per osservazioni dettagliate sui singoli articoli, ACS rimanda ai pareri della Federazione svizzera dei patriziati (SVBK) e della CFP.

UCS sostiene l'avamprogetto senza riserve. Accoglie favorevolmente in particolare il fatto che la Confederazione possa ora sostenere mediante indennità misure di lotta contro gli organismi nocivi anche al di fuori del bosco di protezione e della foresta, in particolare negli spazi verdi pubblici e privati (p. es. giardini e parcheggi).

SAB riconosce la necessità di un adattamento dell'ordinanza sulle foreste. Visto l'appianamento delle divergenze tuttora in corso in Parlamento, l'indagine conoscitiva è tuttavia soggetta ad alcune incertezze, soprattutto nei settori dei raccordi e della promozione della vendita, importanti per SAB. SAB critica il fatto che la revisione dell'ordinanza rafforza l'influenza dell'UFAM. Comporta infatti una centralizzazione dell'esecuzione della politica forestale, in contrasto con la ripartizione dei compiti secondo la NPC. Da questo punto di vista l'avamprogetto deve ancora essere esaminato e rielaborato con occhio critico.

3.5. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Usam respinge l'avamprogetto per i seguenti motivi: in primo luogo l'avamprogetto prevede la riscossione di nuovi emolumenti. Nel messaggio sulla legge forestale ciò non è stato dichiarato con la necessaria chiarezza. I controlli al confine e gli emolumenti contribuiranno a chiudere il mercato. Invece di abolire i costi della regolamentazione inutili e aprire il mercato svizzero alla concorrenza, l'avamprogetto introduce misure anticoncorrenziali. In secondo luogo viene creato un nuovo posto al 100 per cento all'interno dell'UFAM. Questo è inaccettabile. Usam si schiera a favore della limitazione delle uscite per il personale della Confederazione.

USC riconosce la necessità dell'avamprogetto, benché la revisione della legge forestale non sia ancora stata adottata definitivamente dal Parlamento. Capisce anche che l'indagine conoscitiva sia stata indetta precocemente allo scopo di poter attuare prime misure già nel 2016. Secondo USC è assolutamente necessario rafforzare la filiera del legno svizzero. Ogni anno si utilizza solo la metà del legno che ricresce: da questo punto di vista la Svizzera si comporta come un Paese in via di sviluppo. Per USC è quindi molto importante che la prevista promozione del legno sia sancita nella legge forestale e nell'ordinanza sulle foreste. Il miglioramento dei raccordi è indispensabile non solo per la creazione di valore aggiunto, bensì anche per la gestione e la cura delle foreste e deve pertanto assolutamente far parte della revisione. Nuove strutture di raccordo vanno sostenute finanziariamente. È prevista una centralizzazione dell'esecuzione della politica forestale, in contrasto con la ripartizione dei compiti secondo la NPC. Da questo punto di vista, l'avamprogetto deve ancora essere esaminato e rielaborato

con occhio critico. Per migliorare la sicurezza sul lavoro nel bosco occorre puntare sulle offerte di formazione di base e continua esistenti delle organizzazioni di proprietari di foreste. Si tratta di offerte orientate ai bisogni del lavoro forestale, collaudate da decenni.

3.6. Altre organizzazioni e ambienti interessati

3.6.1. Altre associazioni

I pareri di IFS, Industria del legno e TF WHE sono identici. Le tre organizzazioni sottolineano di interessarsi specialmente agli articoli che sono tuttora oggetto dell'appianamento delle divergenze sulla legge forestale e di sostenere chiaramente la versione votata dal Consiglio nazionale (il 16 settembre 2015). I proprietari di foreste, gli imprenditori forestali e i trasformatori del legno sono sotto pressione a causa del franco forte. Negli ultimi anni, nel bosco il bisogno di rigenerazione è aumentato, e nel frattempo è stata riconosciuta anche la funzione del legno svizzero utilizzato nell'edilizia come pozzo di carbonio. Per questi motivi, la legislazione forestale deve orientarsi maggiormente verso la funzione economica e la gestione. L'attenzione eccessiva per la protezione della natura nel bosco non deve ostacolare la protezione del clima.

Quale rappresentante dell'economia del legno, LIGNUM si concentra soprattutto sugli articoli che sono tuttora oggetto dell'appianamento delle divergenze sulla legge forestale (art. 34 e 38). LIGNUM sostiene la versione votata dal Consiglio nazionale (16 settembre 2015), versione a cui fa riferimento nel suo parere. Gli articoli 37 e 43 dovranno essere sottoposti nuovamente a indagine conoscitiva, in una forma adeguata, al termine dell'appianamento delle divergenze. Per tutti gli altri aspetti, LIGNUM si associa al parere di BoscoSvizzero.

AFS si associa al parere di BoscoSvizzero.

Nel complesso, BoscoSvizzero condivide l'avamprogetto e accoglie favorevolmente vari adeguamenti. BoscoSvizzero si sofferma in particolare sui seguenti punti:

- i capisaldi alla base degli adeguamenti della legge forestale e dell'ordinanza sulle foreste dovrebbero essere la funzione economica del bosco e la sostenibilità economica della cura del bosco. Oltre alle misure (importanti) di adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e di lotta contro gli organismi nocivi biotici, nella nuova ordinanza sulle foreste sono fondamentali gli articoli concernenti l'attuazione della promozione del legno svizzero, dell'utilizzo del legno svizzero nelle opere pubbliche nonché dei raccordi all'esterno del bosco di protezione (art. 37b OFo (nuovo) che attua gli art. 34a e 34b LFo (nuovi) nonché art. 43 OFo (completato) che attua l'art. 38a LFo);
- nell'impostare l'avamprogetto e la sua attuazione è prioritario coinvolgere i proprietari di foreste:
- occorre esaminare se non sia possibile semplificare le disposizioni in parte molto dettagliate;
- dal punto di vista dei proprietari di foreste è auspicabile che le misure di riparazione dei danni alla foresta o di lotta contro i pericoli biotici siano coordinate bene tra i Cantoni;
- dal punto di vista dei proprietari di foreste, gli interventi nel bosco di protezione dovrebbero avvenire in modo tale che i costi siano assunti integralmente dai beneficiari (enti pubblici). In linea di massima il legno prodotto deve appartenere al proprietario della foresta;
- purtroppo nella legge forestale e di conseguenza anche nell'ordinanza mancano basi efficaci
 per gestire gli influssi negativi nuovi o crescenti provocati dall'uomo, ad esempio mediante
 emissioni di inquinanti atmosferici, emissioni di azoto dell'agricoltura e dei trasporti o uno
 sfruttamento eccessivo (tempo libero, sport e simili). Questa lacuna va affrontata con urgenza
 in occasione dei prossimi adeguamenti della legge;
- è altresì urgente prestare maggiore attenzione all'intero complesso della responsabilità dei proprietari di foreste. Occorre avviare un adeguamento dell'articolo 699 CC ed escludere giuridicamente la responsabilità dei proprietari di foreste per i pericoli tipici del bosco.

VTL sostiene in linea di massima le rivendicazioni di BoscoSvizzero. Occorre migliorare la situazione economica delle foreste per garantire la cura sostenibile e a lungo termine del bosco. Solo un bosco curato in modo sostenibile può infatti fornire le sue prestazioni e svolgere le sue funzioni.

Per VSLG, i contenuti della legge forestale che devono ancora essere decisi in modo definitivo dal Parlamento sono determinanti, in particolare il sostegno ottimale della promozione del legno indigeno e la rinuncia a una regolamentazione eccessiva della formazione. Per il resto, VSLG condivide l'avamprogetto.

3.6.2. Organizzazioni specializzate

Upi accoglie favorevolmente l'intenzione di aumentare la sicurezza sul lavoro durante i lavori di raccolta del legname svolti a titolo professionale nel bosco svizzero. Continuerà tuttavia a impegnarsi per aumentare la sicurezza nell'ambito della gestione delle foreste private. Upi rinuncia a esprimersi sulle altre modifiche, dal momento che non hanno alcun legame diretto con la sua attività.

CDPNP non ha osservazioni di principio sull'avamprogetto.

SFS sostiene l'avamprogetto nel complesso. Ritiene che gli adeguamenti siano sostanzialmente utili. SFS segnala che bisognerebbe adeguare anche l'articolo 11 OFo. L'articolo 11 capoverso 1 OFo non è infatti adeguato nei casi in cui l'autorità competente per il dissodamento non è un'autorità cantonale. La disposizione dovrebbe essere adeguata come segue:

Su indicazione dell'autorità forestale cantonale di cui all'articolo 6 LFo competente [...]

SUVA rileva che nella versione attuale le proprie richieste in relazione alla protezione dei lavoratori sul posto di lavoro sono state accolte. SUVA non ha pertanto altre osservazioni sull'avamprogetto.

AGORA ritiene che l'avamprogetto sia necessario, ma non capisce la precocità dell'indagine conoscitiva. Vista l'importanza di rafforzare l'industria forestale indigena, per AGORA questa riserva non è fondamentale. Per il resto, AGORA sostiene le richieste di USC.

Dal punto di vista di Sentieri Svizzeri, l'avamprogetto va a beneficio soprattutto della protezione del bosco e della conservazione di un patrimonio forestale di alta qualità. Sentieri Svizzeri accoglie favorevolmente le misure mirate di protezione contro i danni alla foresta come pure di manutenzione e conservazione della superficie forestale. In particolare i danni alla foresta provocati da pericoli naturali colpiscono spesso anche i sentieri. Sentieri Svizzeri approva anche le competenze e le misure definite agli articoli 28 e seguenti, che indirettamente hanno un effetto positivo sull'intera rete di sentieri.

3.6.3. Organizzazioni ambientaliste

Pro Natura ricorda innanzitutto di aver già avanzato a più riprese, senza successo, proposte di modifica della legge forestale. Per questo motivo ripresenterà alcune di queste richieste. Secondo Pro Natura, su vari contenuti della legge forestale permangono divergenze non appianate. È pertanto inevitabile esprimere riserve su parti dell'avamprogetto. D'altro canto, durante il periodo dell'indagine conoscitiva il contesto della legge forestale è mutato. Queste circostanze ostacolano una presa di posizione seria sull'avamprogetto. Per il futuro, Pro Natura raccomanda quindi di aspettare l'adozione della legge prima di avviare indagini conoscitive sulle ordinanze fondate su di essa. A livello di contenuti, Pro Natura sottolinea che è molto importante adottare una procedura differenziata sulle tematiche organismi nocivi e adeguamento ai cambiamenti climatici. Chiederà quindi una distinzione tra «organismi nocivi» importati e autoctoni come pure l'uso di specie arboree autoctone per adattare i popolamenti ai cambiamenti climatici.

Secondo ASPU, le riserve delle organizzazioni ambientaliste sulle nuove regolamentazioni relative agli organismi nocivi, all'adattamento ai cambiamenti climatici o ai raccordi non sono mai state discusse veramente. Urge una discussione aperta su questi punti fondamentali con tutte le organizzazioni ambientaliste e le altre associazioni attive nel bosco. Varie disposizioni dell'ordinanza sono insufficienti o vanno migliorate. ASPU chiede inoltre di rinunciare in futuro a consultazioni su ordinanze fintanto che la legge su cui si fondano non è stata adottata.

Come Pro Natura e ASPU, anche WWF critica l'indagine conoscitiva prematura e prega l'UFAM di rinunciare in futuro a procedure del genere. A livello di contenuti ha già avanzato varie riserve, senza successo, nell'ambito della revisione della legge. Invita quindi a tener conto delle sue richieste. Per quanto riguarda le due tematiche organismi nocivi e adattamento ai cambiamenti climatici, WWF ritiene che sia necessario adottare una procedura differenziata e chiede che per l'adattamento ai cambiamenti climatici si utilizzino specie arboree autoctone.

Pro Natura, ASPU e WWF propongono di invitare i principali gruppi d'interesse (Cantoni, proprietari di foreste, associazioni ambientaliste) a una tavola rotonda, dopo la consultazione, allo scopo di discutere l'impostazione definitiva dell'ordinanza per quanto riguarda il finanziamento dei raccordi, a meno che non si rinunci alla relativa modifica della legge.

3.6.4. Organizzazioni della scienza e della ricerca

FNP accoglie favorevolmente in particolare le misure di adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici, la possibilità di una partecipazione della Confederazione ai costi sostenuti dai privati nella lotta

contro gli organismi nocivi nonché il fatto che siano ora disciplinate chiaramente anche le competenze in materia di organismi nocivi al di fuori della foresta e dell'agricoltura e attribuite le responsabilità rispettivamente al DATEC e all'UFAM.

La Stazione ornitologica rinuncia a formulare osservazioni generali sull'avamprogetto.

4. Pareri sui singoli articoli dell'ordinanza sulle foreste

4.1. Introduzione

Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sulla legge forestale tuttora in corso in Parlamento, l'avamprogetto comprende la modifica di 13 articoli vigenti dell'OFo e l'inserimento nell'OFo di tre nuovi articoli. Tre articoli dell'OFo sono abrogati. Sono inoltre adeguate l'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (RS 510.620), l'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'UFAM (RS 814.014) e l'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20). È infine abrogato il Regolamento del DATEC del 2 agosto 1994 concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale (RS 921.211.1).

I pareri dei Cantoni e di BoscoSvizzero contengono richieste e osservazioni su alcune disposizioni Essi condividono tuttavia la maggior parte degli articoli. Gli altri pareri contengono perlopiù solo richieste e osservazioni su disposizioni specifiche. Qui di seguito sono riportate in dettaglio le richieste e le osservazioni.

A titolo introduttivo si può constatare che gli articoli 19, 28, 31, 37a, 37b, 40b, 41, 42, 43 e 66 suscitano perlopiù consensi. A sollevare tendenzialmente critiche, in particolare da parte dei Cantoni, sono gli articoli 29, 30, 32, 34 e 40a. Le organizzazioni ambientaliste auspicano inoltre modifiche agli articoli 29, 30, 41 e 43. In merito alle altre disposizioni non si delinea un quadro omogeneo.

Singoli pareri contengono proposte di modifica concrete su articoli specifici. Qui di seguito, tali proposte sono riportate in corsivo (aggiunte in grassetto, soppressioni barrate).

4.2. Art. 19 Provvedimenti selvicolturali

- ² I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:
 - a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;

Questa disposizione è accolta favorevolmente da un'ampia maggioranza dei Cantoni e da CFP.

Il Cantone ZH chiede che per la creazione di nuovo soprassuolo e la cura di nuovi popolamenti forestali si punti, conformemente alla Politica forestale 2020, su specie arboree non solo adatte alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti, bensì anche autoctone e chiede la seguente aggiunta:

a. (...) al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti, **preferibilmente impiegando specie arboree autoctone**.

I Cantoni AI e GE approvano espressamente la modifica.

USC, IFS, Industria del legno, SVBK e VTL temono che vengano trascurate specie arboree economicamente importanti (si pensi alla diminuzione delle conifere nell'Altipiano). USC, IFS, Industria del legno e VTL chiedono pertanto la seguente aggiunta:

a. (...) al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti **nonché economicamente sostenibili**;

CDPNP chiede di adeguare, oltre all'articolo 19 capoverso 2, anche il capoverso 3 lettera a come segue:

a. (...) la creazione di un nuovo soprassuolo **con specie arboree autoctone** nonché i provvedimenti collaterali necessari;

ASPU critica il fatto che non siano escluse le specie non autoctone, benché da sempre il bosco si sia adattato con successo a condizioni stazionali mutevoli. Le specie non adatte al nostro ecosistema

hanno un forte impatto sulla biodiversità forestale. Se ciononostante un proprietario forestale vuole impiegare specie arboree di origine extraeuropea, lo può già fare con la legislazione vigente. Non è però compito della Confederazione sussidiare questi impianti. ASPU chiede pertanto la seguente aggiunta:

a. (...) al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti, **composti da specie arboree di origine europea**.

BoscoSvizzero condivide questa disposizione. Anche la sostenibilità economica deve assolutamente essere un criterio da rispettare. La formulazione «adatti alle condizioni stazionali» è quindi corretta. Essa consente di garantire, in futuro, la necessaria flessibilità nella scelta delle specie arboree, che ammette anche specie arboree ospiti e tiene conto della funzione produttiva del bosco.

Secondo la Stazione ornitologica, l'espressione «adatti alle condizioni stazionali» non è chiara. Per definizione, le specie arboree provenienti da altri continenti portate in Europa dall'uomo dopo il 1500 sono classificate tra le neofite e non possono essere considerate «adatte alle condizioni stazionali». In ogni caso non ha senso promuovere la douglasia (*Pseudotsuga menziesii*) allo scopo di rafforzare la capacità di resistenza al riscaldamento climatico.

4.3. Art. 28 Principi

- ¹ Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:
 - a. eventi naturali, quali tempeste, incendi o siccità;
 - b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.
- ² La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali.

Questa disposizione è accolta favorevolmente da un'ampia maggioranza dei Cantoni e da CFP.

Il Cantone GR chiede di completare il capoverso 1 lettera a con l'espressione « pressione della neve »: la pressione della neve è infatti un importante fattore di rischio soprattutto nelle regioni alpine.

Secondo USC, l'elenco dei possibili danni alla foresta non è abbastanza completo. Per motivi di chiarezza chiede quindi di completare il capoverso 1 come segue:

- a. eventi naturali, quali tempeste, incendi, **siccità, precipitazioni, schianti da neve, caduta di sassi o movimenti del terreno**;
- b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, animali (in particolare vermi e insetti), funghi o piante.

IFS, Industria del legno, TF WHE e VTL chiedono di completare il capoverso 1 come segue:

- a. eventi naturali, quali tempeste, incendi, siccità, precipitazioni, schianti da neve, caduta di sassi o movimenti del terreno:
- b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, animali (in particolare vermi e insetti), funghi o piante;
- c. influssi negativi provocati dall'uomo, ad esempio mediante emissioni di inquinanti atmosferici, emissioni di azoto dell'agricoltura e dei trasporti o uno sfruttamento eccessivo (tempo libero, sport e simili).

CDPNP precisa che agli articoli 28-30 occorre tener presente che vi sono anche organismi nocivi autoctoni e alloctoni che possono danneggiare le foreste. Gli organismi nocivi vanno quindi suddivisi in organismi nocivi autoctoni e alloctoni e occorre ripartire i provvedimenti di conseguenza.

Secondo BoscoSvizzero, anche i danni alla foresta provocati direttamente da attività umane possono avere conseguenze incisive, come eventi naturali o organismi nocivi. Questi danni possono essere molto localizzati (sport), ma anche avere un'estensione elevata ed effetti a lungo termine (immissioni di azoto). I danni alla foresta provocati da attività umane di terzi dovrebbero essere considerati nell'ambito del prossimo adeguamento della legge forestale o in altro modo. Per motivi di chiarezza BoscoSvizzero chiede di completare il capoverso 1 come segue:

a. eventi naturali, quali tempeste, incendi, siccità, precipitazioni, schianti da neve, caduta di sassi o movimenti del terreno;

4.4. Art. 29 Compiti della Confederazione

- ¹ Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta l'UFAM adempie in particolare i seguenti compiti:
 - a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per eventi naturali e organismi nocivi;
 - b. coordina i provvedimenti dei Cantoni di importanza intercantonale;
 - c. stabilisce i provvedimenti dei Cantoni, se il coordinamento di cui alla lettera b non è sufficiente.
- ² L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:
 - a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta:
 - b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta;
 - c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.

Un'ampia maggioranza dei Cantoni e CFP non condividono questa disposizione e ne chiedono lo stralcio. Fanno valere il fatto che la legge disciplina già i provvedimenti della Confederazione in misura sufficiente. In caso di fallimento del coordinamento tra gli attori nell'ambito dell'attuazione potrebbero tutt'al più essere utili standard nazionali.

Il Cantone BE si aspetta un finanziamento completo dei provvedimenti che si rivelano necessari se la Confederazione non è in grado di svolgere i suoi compiti alla frontiera o se i Cantoni non hanno la responsabilità né alcun margine operativo.

Il Cantone NE riconosce la necessità di stabilire strategie e principi di coordinamento. Propone di adeguare il capoverso 1 come segue:

L'UFAM stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni, strategie e principi di coordinamento volti a prevenire e riparare i danni alla foresta.

Il Cantone GE è contrario alla formulazione di direttive. Riconosce però la necessità di stabilire strategie. Ciò dovrebbe avvenire con la partecipazione del FNP.

Il Cantone JU chiede che si tenga maggiormente conto della competenza esecutiva primaria dei Cantoni. Propone di adeguare il capoverso 1 come segue (unendo le lett. b e c):

- a. può stabilire, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie o direttive (...);
- b. stabilisce i provvedimenti richiesti quando le azioni dei Cantoni si rivelano insufficienti o non abbastanza coordinate.

Per il PS è importante che agli articoli 29 e 30 si faccia una distinzione tra organismi nocivi importati e autoctoni. Il PS parte dal presupposto che gli organismi nocivi autoctoni svolgano una funzione che nel complesso va a favore dell'ecosistema bosco di per sé e chiede pertanto di precisare o completare l'articolo 29 capoverso 1 in modo tale che si riferisca agli organismi nocivi alloctoni.

IFS, Industria del legno e TF WHE ritengono che dopo la tempesta Lothar le questioni della produzione, del trasporto e della trasformazione del legname non siano state risolte adeguatamente. Occorre coinvolgere gli esponenti dell'economia privata interessati. Chiedono pertanto di completare il capoverso 1 lettera a come segue:

a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni e dei trasformatori del legno/fornitori di servizi interessati, strategie e direttive per eventi naturali e organismi nocivi;

CDPNP chiede una suddivisione degli organismi nocivi in organismi nocivi autoctoni e alloctoni e una ripartizione corrispondente dei provvedimenti.

Pro Natura, ASPU, FP e WWF criticano il fatto che dai due articoli modificati e dai commenti non emerge con sufficiente precisione a quali organismi nocivi si riferiscono i nuovi compiti attribuiti alla Confederazione e ai Cantoni. Non è chiaro se i provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni riguardino solo i nuovi organismi o anche quelli autoctoni. Essendo presumibile che gli organismi autoctoni non rappresentano mai una minaccia sostanziale per il bosco e le sue funzioni, poiché altrimenti si priverebbero della loro base vitale, il testo dovrebbe riferirsi unicamente ai nuovi organismi (p. es. il tarlo asiatico del fusto). In caso contrario è importante procedere a un trattamento differenziato. Gli organismi nocivi autoctoni non possono infatti essere equiparati agli organismi esotici invasivi.

Pro Natura, ASPU, FP e WWF chiedono di completare il capoverso 1 come segue (due varianti; il WWF propone solo la variante 1):

Variante 1:

¹ Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta l'UFAM adempie in particolare i seguenti compiti:

a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per eventi naturali e organismi nocivi **esotici**:

. . .

Variante 2:

All'articolo 29 è inserito un nuovo capoverso, che chiede un trattamento differenziato degli organismi nocivi autoctoni ed esotici:

(nuovo cpv.) Nell'ambito dei compiti di cui al capoverso 1, l'UFAM opera una distinzione tra organismi autoctoni e organismi esotici invasivi.

SVBK chiede di includere nei compiti della Confederazione anche il coordinamento dei provvedimenti contro i danni alla foresta provocati dall'uomo. Gli articoli 29 e 30 vanno completati di conseguenza.

BoscoSvizzero accoglie favorevolmente l'articolo 29. Benché buona parte dell'articolo 29 sia già contenuta implicitamente nella legge, talvolta è utile disciplinare chiaramente determinati contenuti nell'ordinanza. Dal punto di vista dei proprietari di foreste, alla fine l'importante è che i danni alla foresta possano essere riparati e combattuti, che il finanziamento sia garantito dai beneficiari delle prestazioni del bosco e dagli autori dei danni e che i provvedimenti e i finanziamenti siano oggetto di una combinazione e un coordinamento ottimali tra la Confederazione e i Cantoni. In linea di massima, il mandato di coordinamento della Confederazione dovrebbe richiedere il minor numero possibile di direttive e regolamenti o addirittura farne a meno. Se il coordinamento tra i vari interessati nell'ambito dell'attuazione fallisce, possono tutt'al più essere utili standard nazionali.

VTL si esprime sulla falsariga di BoscoSvizzero. Chiede però di completare l'articolo 29 anche come segue:

- ¹ Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta l'UFAM adempie in particolare i seguenti compiti:
- a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per eventi naturali, organismi nocivi e danni alla foresta provocati da attività umane; (...)
- ² L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti: (...)
- b. informa sulla comparsa di organismi nocivi, di danni alla foresta provocati da attività umane o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta; (...)

4.5. Art. 30 Compiti dei Cantoni

- ¹ Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare:
 - a. alla costruzione di impianti tecnici permanenti e all'adozione di misure selvicolturali per la prevenzione e la lotta agli incendi:
 - b. alla riduzione del carico fisico sul suolo;
 - c. alla lotta agli organismi nocivi in determinate zone, eliminandoli, contenendoli o limitandone i danni;
 - d. alla sorveglianza di tali zone per riconoscere tempestivamente nuovi focolai d'infestazione da organismi nocivi e seguire il loro sviluppo;
 - e. all'adeguata informazione della popolazione per prevenire la propagazione di organismi nocivi in zone in cui non sono ancora presenti;
 - f. al ripopolamento dopo i danni alla foresta.
- ² Presentano all'UFAM, a sua richiesta, un rendiconto dei provvedimenti adottati.

L'ampia maggioranza dei Cantoni e CFP chiede uno snellimento di questa disposizione. In linea di massima, la legge disciplina già le competenze in misura sufficiente. Al capoverso 1 lettere a-c sono possibili modifiche dei contenuti o chiarimenti, ma la formulazione va assolutamente riveduta. In particolare alla lettera c occorre rinunciare a una delimitazione territoriale («in determinate zone»), che comporta un onere supplementare senza tuttavia produrre alcun effetto. Il capoverso 1 lettere d-f va stralciato. Gli articoli 23 e 27 capoverso 1 della legge disciplinano già il ripopolamento delle radure e l'obbligo dei Cantoni di adottare provvedimenti in caso di eventi naturali e organismi nocivi. I Cantoni e

la CFP chiedono quindi di completare il capoverso 1 come segue, stralciando le lettere d-f:

- ¹ Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare:
- a. all'adozione di misure tecniche e selvicolturali per la prevenzione e la lotta agli incendi;
- b. all'adozione di misure di riduzione del carico fisico sul suolo;
- c. all'adozione di misure di lotta, contenimento o eliminazione degli organismi nocivi.

A differenza della maggioranza dei Cantoni e di CFP, il Cantone ZG chiede soltanto lo stralcio del passaggio «in determinate zone» al capoverso 1 lettera c e del capoverso 1 lettera f.

Il Cantone SO chiede unicamente lo stralcio del capoverso 1 lettere d e f.

Il Cantone SG accoglie favorevolmente le modifiche. La concretizzazione delle competenze nel settore fitosanitario, finora definite in misura insufficiente o non definite, migliora e facilita il coordinamento dei provvedimenti nella selvicoltura e nell'agricoltura. Chiede di riformulare il capoverso 1 come segue:

- ¹ Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare:
- a. all'adozione di misure tecniche e selvicolturali per la prevenzione e la lotta agli incendi;
- b. all'adozione di misure di riduzione del carico fisico sul suolo;
- c. all'adozione di misure di lotta, contenimento o eliminazione degli organismi nocivi;
- d. alla sorveglianza di tali zone per riconoscere tempestivamente nuovi focolai d'infestazione da organismi nocivi e seguire il loro sviluppo;
- e. all'adeguata informazione della popolazione per prevenire la propagazione di organismi nocivi in zone in cui non sono ancora presenti;
- f. al ripopolamento dopo i danni alla foresta.

Il Cantone GR si limita a chiedere la sostituzione di un passaggio «riduzione del carico fisico sul suolo» al capoverso 1 lettera b con l'espressione più calzante «prevenzione del sovraccarico fisico sul suolo».

Pur accogliendo favorevolmente la disposizione, il Cantone TG rileva che occorre tenere presente che devono essere messi a disposizione i fondi necessari. Occorre inoltre snellire l'articolo stralciando il capoverso 1 lettere d-f, poiché su questi punti le formulazioni contenute nella legge sono sufficienti. Anche l'espressione «in determinate zone» va stralciata. Se vi fossero effettivamente regioni infestate a lungo termine, queste andrebbero trattate come geodati di base.

Il Cantone NE si allinea sostanzialmente alla posizione di CFP e chiede di semplificare il capoverso 1 come segue:

- ¹ Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare:
- a. alla costruzione di impianti tecnici permanenti e all'adozione di misure selvicolturali per la prevenzione e la lotta agli incendi;
- b. alla riduzione del carico fisico sul suolo;
- c. alla lotta agli organismi nocivi in determinate zone, eliminandoli, contenendoli o limitandone i danni;
- d. al ripopolamento dopo i danni alla foresta, se possibile in modo naturale.

Il Cantone GE teme di non poter attuare questa disposizione a causa degli oltre 100 km di frontiera con la Francia. Si oppone inoltre al ripopolamento dopo i danni alla foresta. Le radure sono protette dalla legge forestale e dovrebbero potersi ripopolare naturalmente, contribuendo alla biodiversità.

Per il PS è importante che agli articoli 29 e 30 si faccia una distinzione tra organismi nocivi importati e autoctoni. Parte dal presupposto che gli organismi nocivi autoctoni svolgano una funzione che nel complesso va a favore dell'ecosistema bosco di per sé e chiede pertanto di precisare o completare l'articolo 30 capoverso 1 lettere c-e in modo tale che si riferisca agli organismi nocivi esotici. Di norma, i ripopolamenti dopo i danni alla foresta devono inoltre avvenire in modo naturale e gli impianti devono essere riservati a situazioni speciali.

Secondo IFS, Industria del legno e TF WHE, per gli imprenditori forestali e i trasformatori del legno i confini cantonali sono nettamente meno importanti che non per le autorità forestali. Auspicano quindi che sia riservata più attenzione al controllo nazionale in generale. Una giungla nel federalismo esecutivo come dopo la tempesta Lothar non deve ripetersi.

Per i motivi indicati per l'articolo 29, Pro Natura, ASPU, FP e WWF chiedono di completare il capoverso 1 come segue (due varianti; il WWF propone solo la variante 1):

Variante 1:

- ¹ Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare: (...)
- c. alla lotta agli organismi nocivi **esotici** in determinate zone, eliminandoli, contenendoli o limitandone i danni:
- d. alla sorveglianza di tali zone per riconoscere tempestivamente nuovi focolai d'infestazione da organismi nocivi **esotici** e seguire il loro sviluppo;
- e. all'adeguata informazione della popolazione per prevenire la propagazione di organismi nocivi **esotici** in zone in cui non sono ancora presenti;

Variante 2:

(nuovo cpv.) Nell'ambito dei compiti di cui al capoverso 1 operano una distinzione tra organismi autoctoni e organismi esotici invasivi.

SVBK chiede di includere nei compiti della Confederazione anche il coordinamento dei provvedimenti contro i danni alla foresta provocati dall'uomo. Gli articoli 29 e 30 vanno completati di conseguenza.

Secondo BoscoSvizzero e VTL, l'articolo 30 potrebbe tranquillamente essere snellito, poiché molti elementi sono già disciplinati nella legge forestale. D'altro canto, dal punto di vista dei proprietari di foreste è utile che anche nell'ordinanza sulle foreste siano descritti, come proposto dalla Confederazione, provvedimenti dettagliati e vincolanti di accertamento, prevenzione, lotta e riparazione dei danni alla foresta, che in molti casi non dipendono dai proprietari di foreste essendo provocati da fattori esterni (da terzi). Sulla falsariga della sua richiesta all'articolo 28, VTL chiede l'aggiunta di una nuova lettera g al capoverso 1:

g. al contenimento degli effetti negativi delle attività umane eccessive svolte da terzi nel bosco e delle attività umane negative svolte da terzi al di fuori del bosco, che hanno un impatto nocivo sul bosco.

4.6. Art. 31

² Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, venatori e per il miglioramento e l'acquietamento degli spazi vitali nonché un controllo dell'efficacia dei provvedimenti assunti.

L'ampia maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente questa disposizione.

BoscoSvizzero approva la modifica. È positivo che ora il piano di prevenzione debba includere provvedimenti venatori in generale e non più solo esplicitamente l'abbattimento di singoli animali che causano danni. Sia i provvedimenti venatori sia quelli forestali non sono tanto interventi puntuali quanto piuttosto interventi durevoli riguardanti l'intera superficie.

4.7. Art. 32 Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico

- ¹ L'UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovamenti teorici e pratici.
- ² Dopo aver consultato i Cantoni, l'UFAM emana direttive su requisiti, contenuto, certificato nonché garanzia di qualità della formazione continua sul piano pratico.
- ³ I Cantoni provvedono, insieme all'UFAM, a garantire il numero necessario di posti per la formazione continua sul piano pratico.

L'ampia maggioranza dei Cantoni e CFP non condividono questa disposizione. Il mandato di coordinamento assegnato alla Confederazione all'articolo 29 LFo rende sostanzialmente superflua ogni altra regolamentazione nell'ordinanza. Occorre rinunciare segnatamente a direttive complementari della Confederazione. I Cantoni dispongono già di basi adeguate per i posti di stage (gestione del personale, leggi sul personale, regolamenti interni, valutazioni dei collaboratori eccetera) e sono in grado di garantire il coordinamento e la qualità necessari senza regolamenti e sistemi di controllo supplementari a livello nazionale. Per garantire la qualità è inoltre disponibile lo strumento dicontrollo a campione

NPC. Spetta in primo luogo ai Cantoni offrire posti di stage e verificare il certificato di formazione pratica, cosa che deve avvenire comunque nell'ambito dell'assunzione di specialisti presso i servizi forestali cantonali. In fondo il certificato serve solo ai Cantoni (art. 51 LFo). I Cantoni e CFP propongono pertanto di modificare i capoversi 2 e 3 come segue:

- ² I Cantoni, in collaborazione con la Confederazione e altri partner, offrono posti di stage per l'acquisizione dell'esperienza pratica, in particolare della concezione integrale del bosco e delle conoscenze dei compiti di polizia forestale in vari settori tematici.
- ³ I Cantoni verificano il certificato di formazione pratica.

In questa disposizione, il Cantone ZH intravede il pericolo che siano mantenute, in linea di massima, le strutture attuali (il certificato e la commissione di eleggibilità), il che è inutile. La maggior parte dei Cantoni dispone già di standard abbastanza sviluppati in materia di garanzia della qualità dei posti di stage. È quindi perfettamente in grado di garantire un'offerta sufficiente e – nell'ambito dell'assunzione di specialisti forestali – di esaminare l'esperienza pratica richiesta dalla legge. Il Cantone ZH propone pertanto di modificare i capoversi 2 e 3 come segue:

- ² I Cantoni, in collaborazione con la Confederazione, offrono posti di stage o tirocinio, che consentano agli specialisti forestali con una formazione superiore di acquisire l'esperienza pratica di cui all'articolo 51 capoverso 2. In questi posti sono promossi in particolare la concezione integrale del bosco e la conoscenza dei compiti di polizia forestale.
- ³ Le istituzioni che assumono gli stagisti verificano il certificato dell'esperienza pratica.

Al di là del parere di CFP, il Cantone UR chiede di rinunciare a un capoverso 3 concernente la verifica del certificato della formazione pratica. Per garantire la qualità è disponibile lo strumento di controllo a campione NPC. La Confederazione e i Cantoni integrano infatti la formazione pratica dei diplomati delle scuole universitarie nell'accordo programmatico sulla gestione forestale.

Il Cantone OW sostiene la disposizione integralmente. Solo così è possibile garantire che la formazione continua pratica richiesta dalla legge forestale in Svizzera resti paragonabile e riconosciuta anche in futuro.

Anche il Cantone ZG sostiene la disposizione. Nella formazione continua sul piano teorico e pratico in primo piano vi sono però l'applicazione e l'attuazione pratica. Chiede pertanto di completare il capoverso 1 come segue:

¹ L'UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede **all'applicazione e all'attuazione pratica** delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi (...)

Il Cantone Al accoglie favorevolmente la disposizione, benché comporti nuove direttive. Oggi solo i Cantoni più grandi dispongono già di basi sufficienti per i posti di stage (gestione del personale, leggi sul personale, regolamenti interni, valutazioni dei collaboratori eccetera) e sono in grado di garantire il coordinamento e la qualità necessari senza regolamenti e sistemi di controllo nazionali supplementari. Per un Cantone piccolo come Al, l'onere per creare e mantenere aggiornati tutti questi presupposti per, al massimo, un ingegnere forestale stagista all'anno è però eccessivo.

I Cantoni SG e TG chiedono lo stralcio dei capoversi 2 e 3. Entrambi i Cantoni hanno già basi adeguate per i posti di stage e sono in grado di garantire il coordinamento e la qualità necessari senza regolamenti e sistemi di controllo della Confederazione supplementari.

Il Cantone NE accoglie favorevolmente la disposizione e capisce l'interesse della Confederazione di definire dei requisiti. Propone però di riformulare i capoversi 2 e 3 come segue:

- ² I Cantoni, in collaborazione con l'UFAM e altri partner, mettono a disposizione posti per la formazione continua pratica e temi di lavoro che consentano in particolare l'applicazione di una percezione integrata e multifunzionale della selvicoltura nonché conoscenze sullo svolgimento di compiti di polizia forestale.
- ³ I Cantoni e la Confederazione stabiliscono condizioni di riferimento nazionali e controllano la realizzazione e i risultati delle formazioni continue pratiche.

Il Cantone JU chiede un adeguamento del capoverso 2. I Cantoni possono svolgere il ruolo assegnato loro dal legislatore anche senza direttive federali. Gli stagisti dovrebbero poter ricevere un certificato di stage corrispondente alle attività svolte e conforme alle pratiche correnti nei Cantoni.

PLR e UDC si oppongono alla competenza dell'UFAM di emanare direttive secondo il capoverso. 2. Essa è infatti contraria al ruolo della Confederazione di cui articolo 29 LFo. Secondo i due partiti, l'UFAM dovrebbe svolgere tutt'al più un ruolo di coordinamento.

UCS accoglie favorevolmente il fatto che la formazione e la formazione continua sul piano teorico e pratico siano adeguate ai bisogni attuali e in particolare che si presti maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro.

USC, IFS, Industria del legno, TF WHE e VTL fanno valere, con il sostegno di USC e VTL, che nella formazione continua pratica devono assolutamente rientrare anche conoscenze in materia di economia forestale e prestazioni del bosco. I compiti di polizia forestale sono solo una possibilità professionale, non certo l'unica. L'ampiezza e il livello dei posti di stage dovrebbero corrispondere ai profili dei compiti che attendono le nuove leve professionali. I proprietari di foreste (indipendentemente dal fatto che siano pubblici o privati) vanno assolutamente coinvolti in misura sufficiente nel loro ruolo di proprietari fondiari, datori di lavoro, gestori e fornitori di prestazioni e quindi in qualità di diretti interessati. Occorre coinvolgere debitamente anche le associazioni di categoria interessate. Le organizzazioni chiedono pertanto di riformulare l'articolo 32 come segue:

- ¹ L'UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovamenti teorici e pratici. I proprietari di foreste sono coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione dei relativi provvedimenti.
- ² I Cantoni, in collaborazione con la Confederazione e altri partner, offrono posti di stage per l'acquisizione dell'esperienza pratica, in particolare della concezione integrale del bosco, di conoscenze delle prestazioni del bosco e dell'economia forestale e di conoscenze dei compiti di polizia forestale in vari settori tematici.
- ³ I Cantoni, in collaborazione con le organizzazioni interessate, i proprietari di foreste e le associazioni di categoria, verificano il certificato di formazione pratica.

SVBK parte dal presupposto che, nell'ambito della formazione continua sul piano teorico e in particolare pratico, l'espressione «altre organizzazioni interessate» comprenda e coinvolga anche i proprietari di foreste. In caso contrario, i proprietari di foreste andrebbero menzionati espressamente.

SFS è sostanzialmente d'accordo con la disposizione. Ritiene però importante che la qualità dello stage non soffra a causa delle novità. Il capoverso 2 va pertanto adequato come seque:

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'UFAM emana direttive su requisiti, contenuto, **durata,** certificato nonché garanzia di qualità della formazione continua pratica.

Con la stessa motivazione di USC, IFS, Industria del legno, TF WHE e VTL, BoscoSvizzero chiede di adeguare l'articolo 32 come segue:

- ¹ L'UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e **le organizzazioni di categoria**, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovamenti teorici e pratici.
- ² Dopo aver consultato i Cantoni **e le organizzazioni di categoria**, l'UFAM emana direttive su requisiti, contenuto, certificato nonché garanzia di qualità della formazione continua pratica.
- ³ I Cantoni provvedono, insieme all'UFAM **e alle organizzazioni di categoria**, a garantire il numero necessario di posti per la formazione continua pratica.

4.8. Art. 34 Sicurezza sul lavoro

- ¹ I Cantoni, in collaborazione con organizzazioni specializzate, provvedono affinché siano offerti corsi rivolti alla manodopera forestale non qualificata e agli agricoltori per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.
- ² L'UFAM emana un'ordinanza che disciplina i contenuti e la durata dei corsi. L'Ufficio stabilisce inoltre i requisiti per gli erogatori di formazione e per l'attestato di formazione.
- ³ La raccolta del legname nella foresta comprende l'abbattimento, l'esbosco, la sramatura, lo scortecciamento e il sezionamento di alberi e tronchi.
- ⁴ Particolare attenzione agli aspetti della sicurezza sul lavoro deve essere riservata nel caso della raccolta di legname nella foresta dopo un evento naturale.

L'ampia maggioranza dei Cantoni e CFP chiedono di stralciare i capoversi 3 e 4. Non occorrono né una regolamentazione supplementare da parte della Confederazione né una definizione dei lavori di raccolta del legname. Al capoverso 1 è superfluo menzionare esplicitamente gli agricoltori, dal momento che in questo contesto sono considerati anche manodopera forestale. Il capoverso 2 deve autorizzare la Confederazione a elaborare, in collaborazione con i Cantoni, standard sui contenuti e sulla

durata dei corsi nonché sull'attestato di formazione. I Cantoni e CFP chiedono di modificare l'articolo 34 come segue:

¹ I Cantoni, in collaborazione con organizzazioni specializzate, provvedono affinché siano offerti corsi rivolti alla manodopera forestale non qualificata e agli agricoltori per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

² L'UFAM, in collaborazione con i Cantoni, elabora standard sui contenuti e sulla durata dei corsi nonché sull'attestato di formazione.

Cpv. 3 e 4: stralciati

Al di là della richiesta di CFP, il Cantone ZH chiede di stralciare anche il capoverso 2.

Il Cantone LU chiede di offrire i corsi di perfezionamento anche ad altri proprietari di foreste, oltre alla manodopera forestale e agli agricoltori. Prima di emanare l'ordinanza prevista al capoverso 2 bisognerebbe sentire i Cantoni. I capoversi 3 e 4 vanno stralciati.

Il Cantone UR chiede lo stralcio dei capoversi 3 e 4.

Il Cantone ZG si associa alle richieste di modifica della CFP. Siccome di norma gli agricoltori non sono qualificati per i lavori legati al legname nel bosco, bisogna però sostituire «e» con «compresi».

Secondo il Cantone AI, oggi a possedere le conoscenze necessarie per i contenuti e la durata corretta dei corsi per boscaioli sono il servizio forestale e BoscoSvizzero. Questi ultimi vanno quindi coinvolti nello sviluppo di standard corrispondenti. Il Cantone si associa alle richieste di modifica di CFP, ma propone di adeguare il capoverso 2 come segue:

² L'UFAM, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni di proprietari di foreste, elabora standard sui contenuti e sulla durata dei corsi nonché sull'attestato di formazione.

Il Cantone VS chiede che i corsi siano gratuiti o molto economici per gli agricoltori. Per il resto bisognerebbe computare generosamente i corsi già svolti. Il Cantone VS chiede inoltre lo stralcio capoversi 3 e 4.

Il Cantone NE si associa alle richieste di modifica di CFP. Il capoverso 4 sui lavori di raccolta del legname non va però stralciato.

Nel caso in cui la disposizione di legge corrispondente fosse accolta, PLR e UDC chiedono di consentire anche alle organizzazioni interessate e ai Cantoni di esprimersi sul contenuto e sulla durata dei corsi. Inoltre i capoversi 3 e 4 vanno stralciati.

UCS approva il fatto che la formazione e la formazione continua sul piano teorico e pratico siano adeguate ai bisogni attuali e in particolare che si presti maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro.

USC, VTL e AGORA si associano alle richieste di modifica di CFP, chiedono tuttavia che al capoverso 1 l'espressione «organizzazioni specializzate» sia sostituita da «organizzazioni di proprietari di foreste e organizzazioni di categoria interessate». Al capoverso 2 bisogna aggiungere che l'UFAM collabora con i Cantoni e le organizzazioni di proprietari di foreste, poiché BoscoSvizzero è il maggior organizzatore di corsi di formazione nel settore del legno. Con oltre 200 insegnanti, BoscoSvizzero dispone di un'ampia esperienza in materia di corsi di raccolta del legname. I capoversi 3 e 4 vanno stralciati.

IFS, Industria del legno e TF WHE sottolineano che qui non s'impone un compito supplementare della Confederazione: gli strumenti esistenti nonché la ripartizione dei ruoli tra la SUVA, le associazioni di categoria e i Cantoni sono sufficienti.

SVBK si associa alle richieste di modifica di CFP, chiede tuttavia di aggiungere al capoverso 2 che l'UFAM coinvolge le organizzazioni mantello dei proprietari di foreste (ossia le organizzazioni specializzate interessate) nell'emanare la relativa ordinanza. I capoversi 3 e 4 non hanno senso sul piano legislativo e vanno pertanto stralciati.

Anche BoscoSvizzero chiede lo stralcio dei capoversi 3 e 4. Occorre inoltre riformulare i capoversi 1 e 2 e sostituire l'ordine. Al capoverso 1, nell'elaborazione di un programma di corsi bisognerebbe coinvolgere i proprietari di foreste o le loro organizzazioni e le organizzazioni specializzate. Al capoverso 2 non è necessario menzionare gli agricoltori, dal momento che rientrano anch'essi nella manodopera forestale.

¹ L'UFAM, in collaborazione con le organizzazioni di categoria e i Cantoni, elabora standard relativi ai corsi per la manodopera forestale non qualificata.

² I Cantoni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria interessate, provvedono affinché

siano offerti corsi rivolti alla manodopera forestale non qualificata per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

4.9. Art. 36-37

Art. 36-37

Abrogati

L'ampia maggioranza dei Cantoni e CFP accoglie favorevolmente l'abrogazione degli articoli 36-37.

Il Cantone NE chiede di modificare, nel progetto di modifica, l'indicazione della sezione per l'articolo 37, che fa parte della sezione 3.

SVBK, BoscoSvizzero e VTL approvano lo stralcio di queste norme.

4.10. Art. 37a

- ¹ L'UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.
- ² In collaborazione con l'FNP, rileva:
 - a. nell'inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;
 - b. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.
- ³ Nell'ambito del proprio mandato di base, l'FNP rileva mediante programmi di ricerca a lungo termine il deterioramento degli ecosistemi forestali.
- ⁴ L'Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile del sondaggio annuale nelle aziende forestali (statistica forestale svizzera).
- ⁵ L'UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.

L'ampia maggioranza dei Cantoni e la CFP accolgono favorevolmente questa disposizione.

Il Cantone TG suggerisce di esaminare se non possano essere incluse anche le attività di altre istituzioni, oltre a quelle dell'UFAM e del FNP, ad esempio quelle dell'Istituto di biologia vegetale applicata. TG ricorda il programma intercantonale IAP, avviato da alcuni Cantoni.

Per il Cantone GE è importante studiare l'evoluzione a lungo termine nelle riserve forestali. Questi effetti sono essenziali per la sopravvivenza della foresta con le sue funzioni.

UCS constata che la statistica forestale svizzera è iscritta nell'ordinanza quale importante rilevamento del bosco svizzero. Per compilarla, l'UST interroga annualmente le aziende forestali, addossando loro un onere non indifferente. Se in merito alla necessità di questo rilevamento non vi è alcun dubbio, l'onere amministrativo associato a questo sondaggio deve tuttavia assolutamente essere semplificato in misura sostanziale.

Secondo BoscoSvizzero, oggi il settore forestale è oggetto di innumerevoli rilevamenti dettagliati rispetto ad altri settori. Bisogna sempre esaminare con spirito critico l'utilità di tali dati, in quale forma possono essere utilizzati, come e da chi sono interpretati eccetera, Per questo motivo occorre coinvolgere adeguatamente in ogni caso i proprietari di foreste interessati dai rilevamenti o che vi partecipano attivamente. BoscoSvizzero chiede di completare i capoversi 1 e 4 come segue:

- ¹ L'UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste. **Sente i proprietari di foreste in gene**rale in merito al contenuto, al rilevamento, all'interpretazione e alla comunicazione dei dati.
- ⁴ L'Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile del sondaggio annuale nelle aziende forestali (statistica forestale svizzera). Sente i proprietari di foreste in generale in merito al contenuto, al rilevamento, all'interpretazione e alla comunicazione dei dati.

FNP accoglie molto favorevolmente il fatto che ora tra i rilevamenti realizzati congiuntamente dall'UFAM e dal FNP figurino anche i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali. Al tempo stesso deplora molto che i programmi di ricerca a lungo termine volti a rilevare il deterioramento degli ecosistemi forestali non rientrino in queste attività e siano sottoposti alla responsabilità esclusiva del FNP. Agli occhi del FNP, le motivazioni della modifica proposta avanzate dall'UFAM

nell'ambito della consultazione degli uffici non convincono. Il FNP chiede pertanto che sia mantenuta la regolamentazione vigente dal 1° luglio 2013, che consente una cooperazione più flessibile.

VTL chiede di completare l'articolo 37*a* con il seguente nuovo capoverso, avanzando le stesse motivazioni di BoscoSvizzero:

⁶ L'UFAM sente i proprietari di foreste in generale in merito al contenuto, al rilevamento, all'interpretazione e alla comunicazione dei dati.

4.11. Art. 37b Vendita e utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile

- ¹La vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile vengono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.
- ² Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che ai fini di una gestione forestale sostenibile migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e di utilizzo del legno o l'uso efficiente delle risorse, come pure le relazioni pubbliche.
- ³ Devono essere fornite all'UFAM, a sua richiesta, tutte le informazioni in relazione con le attività oggetto di finanziamento.

L'ampia maggioranza dei Cantoni e la CFP accolgono favorevolmente questa disposizione.

Il Cantone NE sostiene l'inserimento nella legge e nell'ordinanza di nuove disposizioni che promuovano l'utilizzo del legno svizzero, segnatamente nei progetti di costruzione degli enti pubblici.

Il Cantone GE deplora l'apparente mancanza di ambizione della Confederazione nell'emanare disposizioni sulla promozione del legno. Solo una politica di promozione corretta, con la partecipazione del livello progettuale, aumenta l'utilizzo del legno a lungo termine.

In linea di massima, il PLR è contrario alla promozione della vendita. Teme conflitti con il diritto commerciale internazionale e chiede di sostituire a livello di legge e di ordinanza il verbo «promuovere» con «considerare». Occorre anche rettificare la versione francese, onde evitare malintesi. Il PLR si chiede inoltre come si possa integrare nell'ordinanza la promozione proposta nella legge dell'utilizzo del legno svizzero nelle costruzioni pubbliche.

Per ACS è fondamentale che la promozione del legno sia inserita nella legge e nella presente ordinanza. Già nel suo parere formulato nel 2013 sulla revisione della LFo, ACS ha rilevato che occorre dare maggior peso all'importanza economica della foresta e promuovere maggiormente i raccordi nelle foreste. ACS ha approvato espressamente l'inserimento di un nuovo capoverso dedicato alla promozione del legno. L'articolo 34a LFo va tuttavia completato in modo tale che i provvedimenti di promozione della Confederazione si limitino al legno derivante da produzione sostenibile nelle foreste svizzere e non comprendano ad esempio l'importazione di legname straniero. Analogamente a tale richiesta, anche l'articolo 37b OFo deve riferirsi espressamente al legno di origine svizzera. In particolare le costruzioni finanziate in misura sostanziale con fondi pubblici devono essere realizzate il più possibile con legno derivante da produzione sostenibile nelle foreste svizzere.

UCS constata che la Confederazione riconosce che l'utilizzo del legno è estremamente importante per garantire le prestazioni forestali. Un maggiore utilizzo è utile e auspicabile. Conformemente a una sostenibilità pratica, anche la Confederazione e i Cantoni dovrebbero tuttavia prestare maggior attenzione a che per le costruzioni da essi sussidiate si impieghi legno proveniente da foreste svizzere.

SAB e AG Berggebiet ricordano che già nella loro presa di posizione del marzo 2010 avevano sottolineato la necessità di rafforzare la filiera del legno. Ogni anno è utilizzata solo la metà del legno che ricresce: da questo punto di vista la Svizzera si comporta come un Paese in via di sviluppo, che esporta materie prime non trasformate a basso costo e importa costosi prodotti trasformati. Per SAB e AG Berggebiet è molto importante che la prevista promozione del legno sia sancita nella legge forestale e nell'ordinanza sulle foreste. Nel settore del legno, la Svizzera sfrutta il suo potenziale economico in misura insufficiente, benché questa materia prima che si rigenera in modo naturale potrebbe generare utili fondamentali lungo la filiera.

USC, IFS, Industria del legno, LIGNUM, TF WHE, BoscoSvizzero e VTL si schierano con decisione a favore della versione degli articoli 34a e 34b LFo decisa dal Consiglio nazionale il 16 settembre 2015, chiedono che in caso di adozione definitiva in entrambe le Camere il corrispondente articolo 37b OFo (nuovo) accolga in modo coerente la volontà espressa nella LFo e propongono di completare l'articolo 37b come segue:

- ¹ La vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile **rispettivamente del legno di origine svizzera** vengono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.
- ² Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca, **sviluppo e attuazione** innovativi che ai fini di una gestione forestale sostenibile migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita, **utilizzo e impiego** del legno o l'uso efficiente delle risorse, come pure le relazioni pubbliche.
- ³ Devono essere fornite all'UFAM, a sua richiesta, tutte le informazioni in relazione con le attività oggetto di finanziamento.
- ⁴ Nell'ambito delle costruzioni realizzate integralmente o parzialmente mediante fondi pubblici, la Confederazione si adopera per l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile nel bosco svizzero. Ciò comprende tra l'altro la richiesta di una variante di offerta con legno svizzero, attività d'informazione e comunicazione, prestazioni di consulenza ai committenti sostenuti mediante fondi pubblici nonché la messa a disposizione di documenti di base.

Per SBVK occorre considerare espressamente il legno di origine svizzera. In particolare le costruzioni finanziate in misura sostanziale con fondi pubblici devono essere realizzate il più possibile con legno derivante da produzione sostenibile nelle foreste svizzere. In questi casi bisognerebbe prescrivere ad esempio la richiesta di un'offerta che tenga conto del legno indigeno.

4.12. Art. 40 Bosco di protezione

³ Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai costi di progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.

L'ampia maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente questa disposizione.

Il Cantone GR chiede che, in linea di massima, le stesse situazioni all'interno e all'esterno del bosco di protezione siano disciplinate allo stesso modo. Per quanto riguarda la protezione del bosco e i raccordi all'esterno del bosco di protezione occorre quindi adottare le regolamentazioni applicabili dall'inizio della NPC nell'ambito dell'accordo programmatico «bosco di protezione». All'articolo 40 capoverso 1 (ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per garantire la funzione del bosco di protezione) occorre quindi inserire anche il criterio di calcolo «entità dei provvedimenti necessari per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta». Ciò corrisponde alla regolamentazione nell'ambito dell'accordo programmatico «bosco di protezione» (cfr. Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2016-2019, Parte 7, pag. 5 e 7).

Il Cantone GE chiede che il calcolo dell'ammontare degli indennizzi globali sia riveduto e armonizzato con l'articolo 39. Si tratta infatti di due sussidi affini e una disparità di trattamento non è giustificata.

USC, VTL, SVBK, BoscoSvizzero e AGORA chiedono di stralciare il capoverso 3. Il motivo per cui qui debba essere definito un limite massimo del 40 per cento non è chiaro. Se si tratta ad esempio di un progetto nell'ambito del quale un bosco di protezione è stato distrutto da un evento naturale straordinario, in linea di massima la riparazione del danno dovrebbe essere assunta nella misura del 100 per cento dai beneficiari o committenti di questa funzione protettiva del bosco.

4.13. Art. 40a Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione

- ¹ L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base:
 - a. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta;
 - b. al numero di ettari interessati da provvedimenti;
 - c. alla qualità della fornitura della prestazione.
- ² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.
- ³ Le indennità possono essere accordate singolarmente per provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerosi. Il contributo ai costi ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.
- ⁴ Le indennità possono essere accordate soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica e sono conformi alle strategie e direttive dell'UFAM in materia di protezione della foresta.

Pur condividendo l'articolo 40a, l'ampia maggioranza dei Cantoni, CFP e SVBK chiedono lo stralcio del capoverso 4. I principi della selvicoltura naturalistica e della sostenibilità sono già sanciti nella legge. Inoltre il capoverso 4 attribuisce di fatto alle strategie e alle direttive lo stesso peso di un'ordinanza.

Il Cantone BE chiede di adeguare gli articoli 40a e 40b in modo tale che la Confederazione assuma la totalità dei costi nei casi in cui i Cantoni non hanno alcuna responsabilità né un margine operativo.

Al di là della richiesta di CFP, il Cantone LU chiede che l'indennità destinata ai provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione non dipenda dal rispetto di disposizioni contenute nelle strategie e nelle direttive di un ufficio federale.

Il Cantone ZG ribadisce che i Cantoni attuano le strategie nei limiti delle loro possibilità e che di conseguenza non occorrono ulteriori direttive. A differenza di CFP, invece dello stralcio del capoverso 4 ZG chiede la seguente modifica:

⁴ Le indennità possono essere accordate soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica e sono conformi alle strategie e direttive dell'UFAM in materia di protezione della foresta.

Il Cantone GR si esprime sulla definizione del criterio di calcolo all'articolo 40a capoverso 1 lettera b. Invece del numero di ettari bisognerebbe adottare quale criterio «l'entità dei provvedimenti adottati»; è infatti difficile attuare una somma forfettaria a seconda della superficie per indennizzare provvedimenti di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta. In particolare bisognerebbe valutare in modo differenziato i danni sparsi e quelli estesi. Il Cantone GR chiede pertanto di mantenere la regolamentazione vigente per quanto riguarda il bosco di protezione, dove i contributi federali destinati a riparare i danni alla foresta sono versati in base ai costi sostenuti. In futuro questa regolamentazione dovrebbe essere applicabile ai provvedenti all'interno e all'esterno del bosco di protezione.

Per il PLR, l'indennizzo dei provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione deve avvenire in cooperazione con i Cantoni: occorre pertanto rivedere il capoverso 4. Anche l'UDC condivide questa posizione, chiede tuttavia lo stralcio completo del capoverso 4.

UCS accoglie favorevolmente il fatto che ora la Confederazione possa sostenere mediante indennità provvedimenti di lotta contro organismi nocivi anche all'esterno del bosco di protezione e al di fuori della foresta, in particolare negli spazi verdi pubblici e privati (p. es. giardini e parcheggi), sgravando finanziariamente le città e i Comuni. In proposito, UCS ricorda l'esempio della città di Winterthur, che ha dovuto addossarsi, assieme al Cantone, i costi della lotta e della vigilanza nell'ambito di un'infestazione da tarlo asiatico del fusto.

PS, Pro Natura, ASPU e WWF approvano espressamente l'articolo 40a capoverso 4.

USC e AGORA constatano che l'articolo 40*a* capoverso 4 dà all'UFAM piena libertà di decidere cosa s'intenda ad esempio per «naturalistico». La posizione dei proprietari di foreste e dei Cantoni, incaricati dell'attuazione, non sarebbe più rilevante. USC chiede lo stralcio dell'articolo 40*a* capoverso 4.

Anche IFS, Industria del legno e TF WHE si esprimono in modo critico sul capoverso 4. I proprietari di foreste e la funzione economica potrebbero risentirne. Non vi è inoltre alcuna necessità di intervento. Il capoverso 4 va pertanto stralciato.

BoscoSvizzero e VTL chiedono l'aggiunta di «e all'intensità» all'articolo 40a capoverso 1 lettera c. Come CFP e USC, anch'essi chiedono inoltre lo stralcio del capoverso 4.

4.14. Art. 40b Indennità per costi

- ¹ Può essere versata un'indennità nei casi di rigore, ossia a singoli soggetti che hanno subito un danno particolarmente pesante e del quale non si può pertanto pretendere che si assumano i costi.
- ² Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall'esecuzione dei provvedimenti.
- ³ Non viene accordata alcuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.
- ⁴ La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all'articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle indennità versate.

La maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente questa disposizione.

Il Cantone BE chiede che la Confederazione assuma la totalità dei costi nei settori in cui i Cantoni non hanno alcuna responsabilità né un margine operativo. Gli articoli 40a e 40b vanno adeguati in tal senso.

Al capoverso 3, il Cantone VS chiede che sia versata un'indennità in caso di danni al bestiame o alla produzione agricola dovuti a pericoli naturali nei pascoli alberati (fulmine, alberi caduti eccetera).

Secondo BoscoSvizzero e VTL non è comprensibile che, in caso di danni misurabili concretamente nel loro bosco dovuti a una causa esterna, la cui prevenzione rientra sostanzialmente tra i compiti della mano pubblica, i proprietari di foreste non siano indennizzati al 100 per cento. Chiedono pertanto di modificare il capoverso 3 come segue:

³ Nei casi di rigore può essere accordata un'indennità per perdita di guadagno, ma non per danni immateriali.

4.15. Art. 41 Diversità biologica nella foresta

- ¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:
 - b. Abrogata
 - e. al numero di ettari di superficie da delimitare al di fuori delle riserve forestali con un'alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto o con sufficienti alberi che presentano strutture di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo);
- ⁴ Abrogato

La maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente questa disposizione.

Secondo PS, Pro Natura, WWF e ASPU, è importante che vi siano alberi-biotopo distribuiti nel modo più uniforme possibile sull'intera superficie forestale: essi contribuiscono infatti alla conservazione della biodiversità nell'ecosistema bosco. Per questo motivo, gli aiuti finanziari dovrebbero essere calcolati per albero-biotopo e non per ettaro. Anche il Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2016-2019 dell'UFAM prevede contributi per albero. Inoltre il numero minimo di alberi-biotopo, una premessa per adempiere i requisiti della selvicoltura naturalistica, deve poter essere chiesto gratuitamente. La Confederazione deve pertanto indennizzare con un aiuto finanziario solo le prestazioni che vanno al di là del minimo (a partire da tre alberi-biotopo). Il capoverso 1 va adeguato in tal senso. Occorre inoltre aumentare il numero di alberi-biotopo per ettaro a 5-10 alberi invece di 3-5.

Pro Natura, WWF e ASPU raccomandano inoltre di sostituire, nel testo dell'ordinanza, il termine «strutture» con «caratteristiche», che caratterizza meglio gli alberi-biotopo, e chiedono di completare il capoverso 1 con la nuova lettera seguente:

al numero di alberi che presentano caratteristiche di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo); due alberi-biotopo per ettaro sono esclusi dagli aiuti finanziari;

4.16. Art. 42 Produzione di materiale di riproduzione forestale

Abrogato

La maggioranza dei Cantoni e la CFP accolgono favorevolmente l'abrogazione dell'articolo 42.

4.17. Art. 43 Gestione forestale

- ¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:
 - a. per le basi della pianificazione cantonale: secondo l'estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un'analisi dell'effetto dei provvedimenti:
 - e. per la promozione della formazione professionale di operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate:
 - f. per la formazione pratica di operatori forestali con un titolo universitario: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate;
 - q. per la cura dei popolamenti giovani: secondo il numero di ettari di popolamenti giovani da curare;
 - h. per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti;
 - i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l'infrastruttura e l'equipaggiamento degli essicatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme;
 - j. per la costruzione o l'acquisto nonché il ripristino di strutture di raccordo: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata.
- ⁴ Gli aiuti finanziari globali per la promozione della formazione professionale di operai forestali sono accordati solo se i corsi sul miglioramento della sicurezza sul lavoro sono offerti da erogatori di corsi che possiedono una formazione riconosciuta dalla Confederazione.
- ⁵ Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.
- ⁶ Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.
- ⁷ Gli aiuti finanziari globali per strutture di raccordo sono accordati solo se esiste una pianificazione cantonale e se la struttura corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 13*a* e rispetta la foresta come ambiente naturale di vita

Questa disposizione è accolta favorevolmente dall'ampia maggioranza dei Cantoni e da CFP.

Il Cantone ZH chiede lo stralcio dell'articolo 43 capoverso 1: spesso i criteri in base ai quali sono calcolati gli aiuti finanziari cambiano nell'ambito dei nuovi periodi NPC. Sarebbero necessari adeguamenti dell'OFo, il che nei limiti del possibile va evitato, poiché il manuale NPC è sufficiente. In caso di mantenimento del capoverso 1, il sostegno finanziario per la creazione di migliori strutture di gestione nel bosco privato deve basarsi sulla superficie forestale gestita congiuntamente e non sul volume di legname utilizzato. Il Cantone ZH chiede pertanto di completare il capoverso 1 lettera b e il capoverso 3 lettera b come segue:

- (...) e per il miglioramento delle strutture nelle foreste private: secondo l'estensione della superficie forestale gestita congiuntamente creata.
- (...) dal punto di vista economico o nelle foreste private vi è una superficie forestale minima gestita congiuntamente (condizione: piano cantonale).

Il Cantone ZH chiede inoltre di sostituire, al capoverso 1 lettera j, «ettari di superficie forestale raccordata» con «metri lineari di strade meritevoli di sostegno».

I Cantoni BS e BL chiedono che il Consiglio federale si limiti, nell'ambito del sostegno finanziario destinato alle strutture di raccordo all'esterno del bosco di protezione, a disciplinare gli aspetti finanziari e non adotti regolamentazioni materiali supplementari.

Il Cantone SG accoglie favorevolmente questa disposizione, poiché consente di facilitare il mantenimento di un'infrastruttura adeguata a i tempi e alle esigenze per la gestione forestale. Le strutture di raccordo menzionate nell'articolo sono spesso molto vicine a impianti di altri gruppi d'interesse e consentono sinergie e possibilità di cooperazione a vantaggio di tutti.

Secondo il Cantone GR, al capoverso 1 lettera j occorre definire il criterio per il calcolo «secondo l'entità dei raccordi necessari». Una semplice somma forfettaria in funzione della superficie forestale raccordata per il calcolo dell'aiuto finanziario destinato alle strutture di raccordo non è né corretta né praticabile a causa delle condizioni differenti nei vari Cantoni ed è quindi respinta dal Cantone GR.

Il Cantone VS osserva che la formulazione al capoverso 1 lettera j «secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata» è relativamente imprecisa. Per poter identificare più facilmente i settori di superficie forestale raccordata, il Cantone VS chiede di completare la lettera j come segue:

j. per la costruzione o l'acquisto nonché il ripristino di strutture di raccordo **fino al margine della foresta**: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata.

Il Cantone NE accoglie favorevolmente l'integrazione degli aiuti finanziari all'esterno del bosco di protezione e l'importanza attribuita alla pianificazione globale, che deve tener conto dell'ottimizzazione della gestione forestale multifunzionale in vista della biodiversità e dell'utilizzazione del bosco.

Il Cantone GE chiede di completare il capoverso 7 come segue:

⁷ (...) L'UFAM stabilisce, in una direttiva, lo standard massimo e subordina il sostegno all'attuazione di provvedimenti di compensazione, in particolare sotto forma di smantellamento dei tratti diventati inutili.

Per quanto riguarda la cura dei popolamenti giovani, il PS chiede di completare i reguisiti menzionati al capoverso 5 con la conservazione e il rafforzamento della biodiversità. Per il necessario adattamento ai cambiamenti climatici bisogna rinunciare ad adeguamenti artificiali con specie arboree e materiale di riproduzione forestale provenienti da altri continenti, poiché ciò può avere conseguenze negative sulle specie autoctone. Per la concessione degli aiuti finanziari devono inoltre essere utilizzate esclusivamente specie arboree europee. Il PS chiede anche che le stesse condizioni siano applicabili alla concessione di aiuti finanziari globali per il materiale di riproduzione forestale. Al capoverso1 lettera i bisogna quindi aggiungere che deve trattarsi di specie arboree di origine europea. Al capoverso 6, il PS chiede che gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale possano essere accordati solo se i provvedimenti contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica. In merito all'articolo 43 capoverso 7, il PS osserva che gli aiuti finanziari globali per le strutture di raccordo devono essere accordati solo se sono rispettati criteri chiari, utili alla protezione delle foreste. Il PS chiede pertanto di precisare, per quanto riguarda la pianificazione cantonale, che deve trattarsi di una pianificazione aggiornata. Come descritto nei commenti bisogna inoltre prevedere e definire espressamente nell'ordinanza una strategia di ottimizzazione, che comprenda in particolare lo smantellamento dei tratti di strada ormai superflui.

Per ACS, per uno sviluppo sostenibile e sano delle foreste assumono grande rilievo sia il sostegno alla creazione di valore sia il miglioramento dei raccordi. Per questo motivo ACS sostiene questa disposizione.

Per SAB e AG Berggebiet, un miglioramento dei raccordi è indispensabile non solo per la creazione di valore, bensì anche per la gestione e la cura delle foreste. Dal 2010, SAB e AG Berggebiet si adoperano per l'estensione dei raccordi forestali e sostengono quindi il relativo articolo nell'ordinanza sulle foreste. Per il resto occorre mirare a fare in modo che le aliquote di sussidio basate sulla legge forestale siano allineate a quelle basate sulla legge sull'agricoltura, per evitare continue difficoltà di attuazione in particolare nell'ambito delle migliorie.

IFS, Industria del legno e TF WHE sostengono l'articolo 43 capoverso1 lettera j. Al capoverso 4 chiedono di sostituire «una formazione riconosciuta dalla Confederazione» con «una formazione riconosciuta usuale nel settore». IFS, Industria del legno e TF WHE chiedono di completare il capoverso 5 come segue:

⁵ (...) se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica **economicamente sostenibile**.

IFS, Industria del legno e TF WHE chiedono inoltre lo stralcio del capoverso 7, poiché gli strumenti applicati oggi sono sufficienti per ponderare gli interessi.

Al capoverso 1 lettera j, CDPNP chiede di completare i commenti in modo tale che i compartimenti di terreno non ancora raccordati non possano esserlo neanche in futuro. L'articolo 43 capoverso 1 lettera i va inoltre completato come segue:

i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale autoctono: (...)

CDPNP chiede di completare in modo analogo anche il capoverso 6:

⁶ Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale **autoctono** (...)

LIGNUM accoglie favorevolmente le modifiche.

Secondo Pro Natura, FP e WWF, tra le condizioni previste dall'ordinanza sulle foreste bisogna aggiun-

gere la conservazione e il miglioramento della diversità biologica, non essendo più menzionati all'articolo 38a LFo. Gli adeguamenti artificiali con specie arboree provenienti da altri continenti, attraverso la cura dei popolamenti giovani o il materiale di riproduzione forestale, sono sbagliati e pericolosi poiché né la legge né l'ordinanza definiscono cosa s'intenda per «popolamenti resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti» secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettera a OFo o come debba avvenire l'adeguamento a condizioni climatiche mutate. Chiedono pertanto di completare il capoverso 5 con le seguenti lettere b e c (lett. a = i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica):

- b. i provvedimenti contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta; e
- c. sono impiegate esclusivamente specie arboree europee.

Pro Natura, ASPU e WWF chiedono di modificare il capoverso 1 lettera i e il capoverso 6 come segue:

- i. (...) e l'equipaggiamento degli essiccatoi forestali nonché il numero delle specie arboree **di origine eu- ropea** importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme.
- ⁶ Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se i provvedimenti contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta ed è stato presentato un progetto di costruzione (...).

Pro Natura, ASPU e WWF chiedono inoltre di precisare il capoverso 1 lettera j nel senso che per calcolare la superficie forestale raccordata ci si basi sul metodo migliore secondo lo stato della tecnica. Occorrono inoltre precisazioni e altre condizioni al capoverso 7 allo scopo di garantire gli effetti perseguiti e ridurre al minimo i danni per il bosco quale habitat naturalistico. Chiedono infine di completare il capoverso 7 con i seguenti nuovi requisiti (formulati sotto forma di lettere):

- a. esiste una pianificazione cantonale attuale;
- b. al contempo sono ridotte le strutture superflue;
- c. non sono raccordati nuovi compartimenti di terreno;
- d. la struttura corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 13a; e
- e. la struttura rispetta la foresta come ambiente naturale di vita.

Per quanto riguarda il capoverso 4, SVBK ritiene che debba essere sufficiente una formazione riconosciuta usuale nel settore e che di conseguenza non vi è alcun bisogno di una ridefinizione da parte della Confederazione. Al capoverso 5, SVBK chiede che si tenga conto della selvicoltura naturalistica economicamente sostenibile.

FP si oppone alla decisione del Consiglio nazionale di sussidiare strutture di raccordo anche all'esterno del bosco di protezione. In caso di mantenimento della decisione, i requisiti per accedere a questi sussidi dovranno essere molto severi. Occorre pertanto rafforzare sensibilmente la proposta al capoverso 7. L'esempio di Intragna TI mostra come sia possibile creare artificialmente il bisogno di una via di accesso asfaltata (Costa-Selna-Valle dei Mulini) e le gravi conseguenza che ne derivano per il paesaggio. FP chiede pertanto un'inversione dell'onere della prova, in modo tale che occorra dimostrare che la nuova struttura di raccordo non minaccia la foresta ed è irrinunciabile dal punto di vista della pianificazione cantonale. Bisognerebbe inoltre esaminare se per ogni eventuale nuova strada non si debba eliminare un altro raccordo, a titolo di compensazione. FP chiede di istituire un gruppo di lavoro (con la partecipazione di FP) incaricato di elaborare una disposizione in tal senso da inserire nell'ordinanza.

BoscoSvizzero e VTL chiedono, come IFS, Industria del legno e TF WHE, di sostituire, al capoverso 4, «una formazione riconosciuta dalla Confederazione» con «una formazione riconosciuta usuale nel settore», dal momento che questo capoverso è formulato in modo troppo restrittivo.

VTL chiede inoltre di completare il capoverso 5 con «(...) i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica **economicamente sostenibile**».

Secondo Sentieri Svizzeri, la funzione protettiva delle foreste svizzere deve continuare a rivestire grande importanza visto l'elevato valore di svago per gli escursionisti e quindi essere tutelata durevolmente. Nel rapporto esplicativo, nel capitolo dedicato all'articolo 43 capoverso 1 lettera j si precisa concretamente che le infrastrutture di raccordo forestale devono iscriversi in un'ottica globale, tenendo conto di tutte le funzioni del bosco. Da queste parole Sentieri Svizzeri conclude che occorre integrare espressamente le esigenze di Sentieri Svizzeri nelle singole regioni. Secondo Sentieri Svizzeri, ciò deve avvenire concretamente attraverso un coordinamento con i piani valevoli della rete di sentieri.

La Stazione ornitologica chiede di aggiungere al capoverso 5 «(...) della selvicoltura naturalistica **e in particolare non sono impiegate specie classificate come neofite**». Le neofite non possono essere considerate adatte alle condizioni stazionali. Essa chiede inoltre di evitare assolutamente nuove strutture di raccordo sotto forma di impianti fissi, come le strade, negli habitat importanti per il gallo cedrone. Il capoverso 7 non è ancora sufficientemente esplicito e chiaro.

4.18. Art. 44 Promovimento della formazione professionale

Cpv. 1 e 4

Abrogato

L'ampia maggioranza dei Cantoni e CFP sostengono l'abrogazione dell'articolo 44.

4.19. Art. 66 Esecuzione da parte dei Cantoni

³ Per dirigere un circondario o un settore forestale gli operatori forestali in possesso di una formazione superiore devono disporre di esperienza pratica nell'esecuzione dei compiti di polizia forestale e di comprovate competenze per la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta.

La maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente questa disposizione.

BoscoSvizzero chiede di stralciare la proposta dell'UFAM, poiché ritiene che non deve essere disciplinata dall'OFo. Si presume che i Cantoni assumano persone con una formazione adeguata anche senza l'articolo 66 OFo.

5. Abrogazione di un altro atto normativo

Il Regolamento del 2 agosto 1994 concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale è abrogato.

La maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente questa abrogazione.

6. Modifica di altri atti normativi

6.1. Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione

Allegato 1

Identificatore 156: abrogato

Identificatore 157: margine statico delle foreste RS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13; RS 921.01 art. 12a

La maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente questa modifica.

6.2. Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'UFAM

Allegato

N. 3a lett. e

Controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15:

1. emolumento minimo per ogni carico di container 200

2. supplemento per ritardo ai controlli 100

3. supplemento per mancato annuncio 200

4. supplemento per materiali d'imballaggio non conformi 100

supplemento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico 150 di container

6. supplemento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione/analisi

La maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente questa modifica.

Il Cantone ZH chiede di calcolare questi emolumenti dando maggior peso al principio di causalità e di aumentarli sensibilmente. Gli importi sono sicuramente troppo bassi per incitare gli importatori a rispettare le prescrizioni concernenti i materiali d'imballaggio, la procedura di annuncio ecc.

Il PLR respinge questa modifica, malgrado sia più conforme al principio di causalità. L'attività di controllo è un compito dello Stato. Addossare i costi di tale controllo ai privati non è la strada giusta per sgravare il bilancio della Confederazione. Inoltre non vi è alcuna proporzionalità tra la riscossione di emolumenti conformi al principio di causalità e il valore aggiunto atteso. L'UDC condivide questa posizione. Critica inoltre la creazione di un nuovo posto a tempo pieno presso l'UFAM. I compiti devono essere svolti con l'organico esistente o mediante compensazioni interna all'UFAM.

BoscoSvizzero chiede di moltiplicare questi emolumenti per dieci. Gli importi sono infatti troppo bassi rispetto alle spese e ai danni potenziali ed effettivi che si registrano attualmente. Dovrebbero essere calcolati in modo da avere un effetto dissuasivo sufficiente, altrimenti non bisogna attendersi miglioramenti.

6.3. Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali

6.3.1. Introduzione

La maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente le modifiche dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali.

6.3.2. Art. 15

- ³ Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'UFAG può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.
- ⁴ Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.

6.3.3. Art. 50

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40-40*b* dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste.

6.3.4. Art. 51

- ² II DATEC è competente per i seguenti ambiti:
 - a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
 - b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

In merito a questa disposizione, il Cantone GE ritiene che i compiti e le competenze cantonali non sono chiari e andrebbero precisati.

6.3.5. Art. 52

- ² L'UFAM è competente, ai fini della presente ordinanza e delle prescrizioni che su di essa si basano, per i seguenti ambiti:
 - a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
 - b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

6.3.6. Art. 55

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici delle questioni relative alla protezione della foresta.

6.3.7. Art. 59

² Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoverso 2 può essere mossa opposizione presso l'UFAM entro il termine di dieci giorni.

7. Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Disposizione transitoria della modifica del...

- ¹ Per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione che sono realizzati prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare delle indennità può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti stessi invece che secondo i criteri di cui all'articolo 40*a* capoverso 1.
- ² Per le strutture di raccordo costruite, acquistate o ripristinate prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare degli aiuti finanziari può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j.

La maggioranza dei Cantoni e CFP accolgono favorevolmente questa disposizione.

Il Cantone GR fa notare che se si tenesse conto delle sue proposte di modifica agli articoli 40 e 40*a* si potrebbe rinunciare a questa disposizione transitoria.

BoscoSvizzero e VTL condividono questa disposizione in seguito alle informazioni fornite dall'UFAM.

Entrata in vigore

- ¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il ... [secondo trimestre] 2016.
- ² La modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM di cui al numero III.2 entra in vigore il 1° giugno 2017.
- ³ L'articolo 32, l'abrogazione del capitolo 5 sezione 2 (art. 36-37), l'articolo 66 Rimando, rubrica, nonché capoverso 3 e l'abrogazione del regolamento di cui al numero II entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

8. Allegato: Elenco degli organismi e delle organizzazioni consultati e partecipanti

		Denominazione	Abbreviazione			
Numero	Gruppo			Consultato	Risposta	Posizione ²
	1	Cantoni				
1	1	Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH	Sì	Sì	AR
2	1	Staatskanzlei des Kantons Bern	BE	Sì	Sì	AR
3	1	Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU	Sì	Sì	AR
4	1	Standeskanzlei des Kantons Uri	UR	Sì	Sì	AR
5	1	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ	Sì	Sì	AR
6	1	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW	Sì	Sì	AR
7	1	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW	Sì	Sì	AR
8	1	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	GL	Sì	Sì	AR
9	1	Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG	Sì	Sì	AR
10	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR	Sì	Sì	AR
11	1	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO	Sì	Sì	AR
12	1	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS	Sì	Sì	AR
13	1	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL	Sì	Sì	AR
14	1	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH	Sì	Sì	AR
15	1	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR	Sì	Sì	AR
16	1	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Al	Sì	Sì	AR
17	1	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG	Sì	Sì	AR
18	1	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR	Sì	Sì	AR
19	1	Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG	Sì	Sì	AR
20	1	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG	Sì	Sì	AR
21	1	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI	Sì	Sì	AR
22	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD	Sì	Sì	AR
23	1	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS	Sì	Sì	AR
24	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE	Sì	Sì	AR

¹ A = approvazione; AR = approvazione con richieste; R = rifluto; O = nessuna presa di posizione

					,	
25	1	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE	Sì	Sì	AR
26	1	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU	Sì	Sì	AR
27	1	Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft (vormals FoDK und JDK)	KWL	Sì	Sì	AR
	2	Partiti				
28	2	Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	BDP	Sì		
29	2	Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	PPD	Sì	Sì	0
30	2	Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	CSP-OW	Sì		
31	2	Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO	Sì		
32	2	Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	PEV	Sì		
33	2	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	PLR	Sì	Sì	AR
34	2	Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	PES	Sì		
35	2	Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl	GLP	Sì		
36	2	Lega dei Ticinesi (Lega)	Lega	Sì		
37	2	Mouvement Citoyens Romand (MCR)	MCR	Sì		
38	2	Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	UDC	Sì	Sì	R
39	2	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	PS	Sì	Sì	AR
	3	Associazioni mantello dei Comuni, della città e del	lle regioni di monta	igna		
40	3	Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	Sì	Sì	AR
41	3	Unione delle città svizzere	UCS	Sì	Sì	Α
42	3	Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	Sì	Sì	AR
	4	Associazioni mantello dell'economia	•			
43	4	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	economie- suisse	Sì		
44	4	Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	usam	Sì	Sì	R
45	4	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	SAV	Sì		

1		<u> </u>				
46	4	Schweizerischer Bauernverband (SBV) Union Suisse des Paysans (USP) Unione svizzera dei contadini	USC	Sì	Sì	AR
47	4	Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)	SBVg	Sì		
48	4	Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	SGB	Sì		
49	4	Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)	KV	Sì		
50	4	Travail.Suisse	Travail.Suisse	Sì		
51	4	Schweizerischer Verband für Frauenrechte (SVF) Association suisse pour les droits de la femme (ADF)	SVF	Sì		
	5	Altre organizzazioni e ambienti Interessati				
52	5	Arbeitsgemeinschaft für den Wald (AfW)	AfW	Sì		
53	5	Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) Ufficio prevenzione infortuni (upi)	upi	Sì	Sì	0
54	5	Berner Fachhochschule	BFH	Sì		
55	5	Bildungszentrum Wald Maienfeld (BZWM)	BZWM	Sì		
56	5	Bildungszentrum Wald Lyss	BZW-Lyss	Sì		
57	5	Bund Schweizer Baumpflege	BSB	Sì		
58	5	Fachverein Wald	FVW	Sì		
59	5	Forstunternehmer Schweiz Imprenditori forestali Svizzera	IFS	Sì	Sì	AR
60	5	FSC Arbeitsgruppe Schweiz	FSC	Sì		
61	5	Greenpeace Schweiz	Greenpeace	Sì		
62	5	Hafner- und Plattengeschäfte (VHP)	VHP	Sì		
63	5	Handel Schweiz	Handel Schweiz	Sì		
64	5	Holzenergie Schweiz	Holzenergie	Sì		
65	5	Holzindustrie Schweiz Industria del legno Svizzera	Industria del le- gno	Sì	Sì	AR
66	5	Jagd Schweiz	Jagd Schweiz	Sì		
67	5	Jardin Suisse	Jardin Suisse	Sì		
68	5	Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz	KOLAS	Sì		
69	5	Konferenz der Beauftragten für Natur- und Land- schaftsschutz (KBNL) Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP)	CDPNP	Sì	Sì	AR
70	5	LIGNUM	LIGNUM	Sì	Sì	AR
71	5	Naturstein-Verband Schweiz	NVS	Sì		
						_

	1	T			l	
72	5	Pro Natura	Pro Natura	Sì	Sì	AR
73	5	ProNaturstein	PNS	Sì		
74	5	ProSilvaSchweiz	ProSilva	Sì		
75	5	SBB Cargo AG	SBB Cargo	Sì		
76	5	Schweizerische Bundesbahn (SBB)	SBB	Sì		
77	5	Schweiz. Verband der Bürgergemeinden und Korporationen Federazione svizzera dei patriziati	SVBK	Sì	Sì	AR
78	5	Schweizer Vogelschutz SVS, BirdLife Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife	ASPU	Sì	Sì	AR
79	5	Schweizerische Hochschule für Holzwirtschaft	Holzwirtschaft	Sì		
80	5	Schweiz. Baumeisterverband	SBV	Sì		
81	5	Schweizerischer Forstverein (SFV) Società forestale svizzera (SFS)	SFS	Sì	Sì	AR
82	5	Schweizerischer Plattenverband	SPV	Sì		
83	5	Spedlogswiss	Spedlogswiss	Sì		
84	5	Stiftung Landschaftsschutz Schweiz Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio	FP	Sì	Sì	AR
85	5	SUVA	SUVA	Sì	Sì	0
86	5	Swiss Shippers' Council	SSC	Sì		
87	5	SwissCham	swisscham	Sì		
88	5	Switzerland Global Enterprise	S-GE	Sì		
89	5	Task Force Wald und Holz Energie c/o HIS	TF WHE	Sì	Sì	AR
90	5	Verband der Schweiz. Holzverpackungs- und Palettenindustrie	VHPI	Sì		
91	5	Verband des Schweiz. Baumaterial-Handels	VSBH	Sì		
92	5	Verband Schweizer Bildhauer und Steinmetzmeister	VSBS	Sì		
93	5	Verband Schweizer Rund- und Schnittholzhändler	VSRH	Sì		
94	5	Verband Schweiz. Pflästerermeister	VSP	Sì		
95	5	Verband Schweizer Forstpersonal Associazione dei forestali svizzeri	AFS	Sì	Sì	AR
96	5	WaldSchweiz (ehem. Waldwirtschaft Schweiz) BoscoSvizzero (ex Economia forestale Svizzera)	BoscoSvizzero	Sì	Sì	AR
97	5	WWF Schweiz WWF Svizzera	WWF	Sì	Sì	AR
98	5	AG Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung	AG Berggebiet	No	Sì	AR
99	5	Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture	AGORA	No	Sì	AR
100	5	Eidg. Forschungsanstalt WSL Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP)	FNP	No	Sì	AR

101	5	Verband Thurgauer Landwirtschaft	VTL	No	Sì	AR
102	5	Verein Schweizer Wanderwege Sentieri Svizzeri	Sentieri Svizzeri	No	Sì	Α
103	5	Verein zum Schutz des landwirtschaftlichen Grundeigentums (VSLG)	VSLG	No	Sì	0
104	5	Vogelwarte Stazione ornitologica di Sempach	Stazione ornito- logica	No	Sì	AR